CXXVI SEDUTA

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 1954

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Commemorazione del senatore Antonio Toselli:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 5113
BERTONE 5114
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* . . . 5113

Congedi 5110

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 5110

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 5111

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 5112

Deferimento all'esame di Commissione speciale 5153

Trasmissione 5110

« Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana » **(250)** (*Di iniziativa dei deputati Roberti ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione con modificazioni):

ASARO 5137
BERTONE 5128, 5129, 5134, 5137, 5152
CERICA 5139
FERRETTI 5131, 5136
GUGLIELMONE 5153
JANNUZZI 5123
LEPORE 5141, 5145, 5151
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . 5128 *e passim*
MAGLIANO . . . . . *Pag.* 5147, 5149
MENGHI 5126
PIECHELE, *relatore* . . . . . 5128 *e passim*
TADDEI 5127

Giunta delle elezioni:

Convalida di elezione a senatore 5110

Proclamazione a senatore del candidato Antonio Bussi 5110

Gruppi parlamentari:

Modificazioni nella composizione 5113

Interpellanze:

Annunzio 5153

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 5156
FABBRI 5156
PASTORE Ottavio 5156
PETTI 5157
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . . . 5157

Interrogazioni:

Annunzio 5154

Svolgimento:

ARTIACO 5125
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 5118
CALDERA 5122
DONINI 5118
LOCATELLI 5115
LUSSU 5119
MANCINO 5116

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* . . . . . *Pag.* 5116, 5125
PASTORE Raffaele 5120
SPALLICCI 5124
TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 5114, 5120, 5121, 5123, 5124

Relazioni:

Presentazione 5212

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 25 maggio, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Guariglia per giorni 3, Page per giorni 3, Russo Luigi per giorni 3 e Amigoni per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Proclamazione a senatore del candidato Antonio Bussi.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella riunione del 26 maggio u.s., per la sostituzione — cui occorre provvedere ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato — nel seggio resosi vacante nella regione del Piemonte in conseguenza della morte del senatore Luigi Carlo Caron, ha riscontrato che nel Gruppo cui questi apparteneva ha ottenuto la maggior cifra individuale il candidato Antonio Bussi.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo senatore l'onorevole Antonio Bussi per il Piemonte.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Convalida dell'elezione del senatore De Luca Angelo.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 26 maggio u. s., ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore De Luca Angelo per la regione Abruzzo e Molise e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro delle finanze ha presentato il seguente disegno di legge:

« Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (560).

Comunico altresì che è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del senatore Moro:

« Concessione di pensione straordinaria alla vedova dell'ingegnere navale Attilio Bisio » (561).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950 » (558);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (559);

« Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività » (562);

« Concessione di un contributo straordinario al Comitato esecutivo nazionale per la celebrazione del VII centenario della nascita di Marco Polo » (563).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Estensione dell'assistenza ai profughi a favore degli alto-atesini rimpatriati dall'estero » (535), d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, previo parere della 5ª Commissione;

« Modifiche alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi » (538), previo parere della 5ª Commissione;

« Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 200 milioni » (540), previo parere della 5ª Commissione;

« Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (547), previo parere della 5ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito e dell'Aeronautica e dei capitani maestri direttori dei corpi musicali dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica » (544), d'iniziativa dei senatori De Giovine ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di finanziamenti per la costruzione, il reimpianto, la riattivazione di aziende industriali ed artigiane da parte degli alto-atesini rimpatriati dall'estero » (534), d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, previo parere della 9ª Commissione;

« Estensione delle norme dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, derivati dai corsi integrativi di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (sesta, settima e ottava classe elementare) » (537), d'iniziativa dei senatori Schiavone e Ciasca, previo parere della 6ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modifica all'articolo 12 del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 » (542), d'iniziativa del senatore Raffeiner;

« Modificazione all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente nomina dei capi di istituto, trasferimenti ed altri provvedimenti relativi al personale degli istituti e scuole di istruzione media e secondaria » (546), d'iniziativa dei senatori Lamberti ed altri;

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (548), previo parere della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento dei Palazzi di giustizia di Pescara, Lanciano, Vasto, Sulmona » (545), d'iniziativa dei senatori De Luca

Angelo ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Minimo salariale e di stipendio ai dipendenti addetti all'assistenza presso istituti o case di cura private » (543), d'iniziativa del senatore Boccassi, previo parere dell'11ª Commissione;

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali » (539), d'iniziativa del deputato Borsellino.

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modicazioni alle norme del Codice civile e delle leggi del registro e delle successioni relativamente al regime delle società anonime ed a responsabilità limitata » (541), d'iniziativa del senatore Trabucchi, previo parere della 5ª Commissione;

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950 » (558), previo parere della 5ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Permanenza o riammissione in servizio, a domanda, degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai quali sia stata o venga concessa pensione o assegno rinnovabile di guerra per la campagna 1940-45 » (533), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (559), previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Estensione dell'assicurazione di malattia agli artigiani » (536), d'iniziativa dei senatori Gervasi ed altri, previo parere della 5ª Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), i senatori Giacometti e Pesenti hanno presentato la relazione di minoranza sul disegno di legge: « Istituzione di una imposta sugli affari » (359), già iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna.

La predetta relazione è già stata stampata e distribuita.

Comunico altresì che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Cenini sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (490);

dal senatore Spagnolli sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (491);

dai senatori Bertone, Spagnolli e Trabucchi sul disegno di legge: « Stato di previsione

dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (492).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Modificazioni nella composizione di Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Informo il Senato che il senatore Fiorentino, a sua domanda, cessa di far parte del Gruppo del Partito nazionale monarchico ed entra pertanto a far parte del Gruppo misto.

Commemorazione del senatore Antonio Toselli.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli senatori, un doloroso lutto colpisce ancora il Senato; ieri, in seguito ad un attacco cardiaco, è deceduto il nostro collega Antonio Toselli.

Egli era nato a Cuneo nel 1884 ed aveva poi seguìto i corsi universitari in Torino.

Scoppiata la guerra del 1915-18, vi prese parte, prima in artiglieria da montagna, e poi nel Genio militare, ove raggiunse il grado di tenente colonnello di complemento, distinguendosi sempre per il suo alto patriottismo e per le sue brillanti qualità tecniche. Terminata la prima guerra mondiale, fu tra i primi della sua Regione ad iscriversi nel Partito popolare allora fondato. Nelle elezioni amministrative fu eletto Consigliere comunale della sua città di cui, più tardi, divenne Sindaco. Venne richiamato alle armi nel 1940 e partecipò quindi anche alla seconda guerra mondiale, nell'arma del Genio. Si distinse più tardi nella lotta partigiana in Piemonte e fu nominato Presidente del locale Comitato di liberazione nazionale.

Il Senato lo annoverò fra i suoi membri fin dal 1948, in rappresentanza del Collegio di Cuneo-Saluzzo, che lo rielesse nel 1953. Egli portò nell'Assemblea parlamentare lo stesso entusiasmo, la stessa energia ed il senso di responsabilità che animarono tutta la sua vita.

Membro della 7ª Commissione dei Lavori pubblici, portò il contributo della sua vasta competenza tecnica e professionale con una attività rimarchevole, che è testimoniata dagli atti parlamentari. Fu relatore di numerosi disegni di legge, tanto in Assemblea che nella Commissione, tra i quali desidero ricordare quello relativo alle « Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie » nonchè le sue apprezzate relazioni sui bilanci delle Poste e dei Lavori pubblici.

Il senatore Toselli, uno dei pochi ingegneri del Parlamento italiano, aveva nel tratto, nella stessa fisionomia, l'impronta di quella serietà professionale che noi tutti in lui apprezzavamo, sia in Aula che in sede di Commissione, ove egli portava non soltanto il contributo della sua specifica preparazione ma anche quello indimenticabile della sua costante gentilezza.

Nato nell'ultimo ventennio del secolo scorso, egli sembrava, anche nei tratti esteriori, quasi staccarsi da quei medaglioni familiari ottocenteschi (davanti ai quali tutti noi amiamo sostare con un senso di malinconica nostalgia, per la bontà e la onesta serietà che da essi sprigiona), intima attestazione, che sovente rimane sulle pareti delle nostre case, di tutta un'epoca pacifica e felice.

Alla memoria del collega carissimo Antonio Toselli rendo, in nome del Senato, un sincero e ultimo tributo di rimpianto e di affettuosa reverenza. Alla famiglia dello scomparso invio i sensi del nostro profondo cordoglio.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevoli colleghi, da un po' di tempo è un amaro destino della nostra Assemblea, quello di dovere aprire settimanalmente le sedute, con la commemorazione di qualche collega o ex collega scomparso. Ed è tanto più rimarchevole questa nostra amarezza quando ci troviamo di fronte alla improvvisa dipartita del nostro amato collega Toselli che, durante il corso della passata legislatura e nel primo anno di que-

sta, ha dato la misura della sua operosità, del suo ingegno, delle sue qualità che or ora, con tanta efficace espressione, ha ricordato all'Assemblea il nostro Presidente. Si può dire che conserviamo di lui una immagine parlante, perchè è recentissima la sua opera di relatore del bilancio dei Lavori pubblici la cui discussione si è volta nelle passate settimane. Nelle sue relazioni abbiamo apprezzato la competenza, la preparazione, il senso di responsabilità che egli sempre ha portato nello studio e nella trattazione dei problemi vitali che interessano il Parlamento e il Paese. È questa una ragione di più, oltre quella di trovarci di fronte ad una figura che possiamo additare all'opinione pubblica e alle generazioni future come un esempio di coerenza cristallina, di costanza, di esemplare fiducia nelle idee che ha sempre professato, è questa una ragione di più, dicevo, per cui il Governo si associa dolente alla commemorazione che il Senato ha fatto della sua alta personalità.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Credo di interpretare il pensiero del Senato nel pregare l'onorevole Presidente di farsi interprete del nostro cordoglio presso la città di Cuneo, di cui il senatore Toselli fu sindaco eminente.

PRESIDENTE. Senatore Bertone, il suo desiderio sarà senz'altro esaudito.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è del senatore Locatelli al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Se ne dia lettura.

TOMÈ. *Segretario*:

« Per sapere perchè sono stati falcidiati i contributi per i Consorzi provinciali antitubercolari, mentre la tubercolosi purtroppo imperversa in tutta Italia; e per sapere se non credo giusto, umano, opportuno ripristinare i contributi nella cifra già fissata » (150-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Darò all'onorevole senatore Locatelli alcuni chiarimenti sintetici in ordine al problema che forma oggetto della sua interrogazione, e spero che alla fine egli potrà dichiararsi soddisfatto.

È noto che i Consorzi provinciali antitubercolari sono enti morali a sensi dell'articolo 271 del testo unico delle leggi sanitarie, e sono enti autonomi. Pertanto essi dovrebbero pensare a reperire da soli i mezzi per far fronte agli obblighi istitutivi. In conseguenza delle vicende belliche i consorzi però si sono venuti a trovare in difficoltà serie e gravi, per cui è dovuto intervenire lo Stato, il quale intervenne in un primo momento a sanare i bilanci dei consorzi sino a tutto l'anno 1945, colmando i *deficit* che i consorzi stessi avevano contratto durante la precedente loro attività. Successivamente lo Stato intervenne con una forma di integrazione dei bilanci consortili, cioè a dire con un contributo annuo che era fissato in un primo momento in ragione di 160 lire *pro capite* per le provincie del centro nord d'Italia, e in 175 lire per le provincie centro-meridionali, meridionali e insulari. Con l'esercizio del 1950-51 il contributo fu portato rispettivamente per il Nord a 175 lire *pro capite*, per il Centro sud e le Isole a 195 lire. L'erogazione di questo contributo veniva effettuata in ragione del numero degli abitanti di ciascuna Provincia, quindi in una forma del tutto meccanica. Questo sistema però si risolveva in un'evidente ingiustizia distributiva, in quanto non teneva conto di taluni elementi che è necessario non dimenticare ai fini di poter concorrere efficacemente alla attività dei consorzi antitubercolari. L'elemento principale che doveva e va tenuto presente è questo, che il contributo dato dallo Stato *pro capite* doveva e deve essere corrisposto in relazione al numero degli assicurati obbligatoriamente e al numero dei non assicurati. È infatti noto a tutti che i Con-

sorzi antitubercolari devono provvedere all'assistenza ed alla cura di quella parte della popolazione non assicurata obbligatoriamente e cioè non assistita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dicevo dunque che il sistema di corrispondere il contributo statale in maniera meccanica, si risolveva in una ingiustizia. Basti, come esempio, il confronto tra la situazione della provincia di Milano e quella di Napoli, due provincie che hanno quasi la stessa popolazione. Mentre in provincia di Milano la popozione non assistita obbligatoriamente, cioè non assicurata, è circa il 30 per cento (ed è questa pertanto che cade sotto la competenza del consorzio antitubercolare) a Napoli la situazione si capovolge, perchè si ha il 70 per cento della popolazione non assicurata, e solo il 30 per cento assicurata.

Ora, è chiaro che il corrispondere nella stessa misura il contributo statale a Milano come a Napoli si risolveva in una vera e propria ingiustizia, aggravata dal fatto che non si teneva conto della situazione generale economica e del tenore di vita che sono, come è noto al Senato, notevolmente diversi tra le due provincie.

Bisognava pertanto raccogliere, con la maggior possibile esattezza e precisione, i dati cui ho fatto cenno e in base ad essi addivenire ad una modificazione del sistema. Raccolti questi elementi, l'Alto Commissariato l'anno scorso ritenne di ridurre il contributo statale alle provincie del centro-nord d'Italia, riservando la somma così ottenuta per aumentare il contributo ai Consorzi antitubercolari del Sud e delle Isole. Si ottenne così circa un miliardo di lire. È evidente ed era da attendersi che i Consorzi che si son visti ridurre il contributo statale hanno protestato, pur riconoscendo la fondatezza del principio da cui si era partiti nel prendere simile provvedimento.

Del resto, l'Alto Commissariato non ha fatto altro che ubbidire ai voti che in tal senso erano stati emessi da organi qualificati, e prima di tutti dal Congresso dell'Unione delle provincie italiane nel 1952. (È noto che i Presidenti delle provincie sono anche di diritto Presidenti dei Consorzi provinciali antitubercolari). In tale Congresso, tenutosi a Milano, fu votato all'unanimità un ordine del giorno, firmato da Presidenti di amministrazioni provinciali di tutti i colori politici, con il quale si chiedeva che l'Alto Commissariato provvedesse a rivedere il sistema di distribuzione del contributo statale nei sensi e secondo i criteri che prima ho enunciato. Allo stesso modo il Consiglio superiore di Sanità nel luglio del 1953 approvava all'unanimità un ordine del giorno presentato da alcuni suoi componenti, nel quale si affermava tra l'altro che il contributo dell'A.C.I.S. deve essere erogato con esclusivo riferimento alla popolazione non assicurata che gravita sui consorzi provinciali antitubercolari e non, come ora avviene, con riferimento alla popolazione in genere. Negli stessi sensi si pronunciava, votando un lungo ordine del giorno, l'undecimo Congresso nazionale di tisiologia tenutosi a Torino l'anno scorso nei giorni 28-31 ottobre.

Pertanto all'onorevole interrogante, detto questo, penso di aver risposto con fatti e argomenti aderenti al senso logico e alla giustizia. Debbo anche aggiungere che a favore dei consorzi antitubercolari, che si sono veduti ridurre i contributi statali, è già stato provveduto per un contributo di carattere straordinario per il fatto che nel prossimo esercizio 1954-55 è previsto un notevole aumento delle disponibilità relative alla lotta antitubercolare.

PRESIDENTE. Il senatore Locatelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LOCATELLI. La risposta dell'Alto Commissario non mi ha lasciato del tutto soddisfatto.

La falcidia dei contributi per i Consorzi provinciali antitubercolari è stata deplorata da centinaia di Enti, Comuni e Provincie e, fra l'altro, all'unanimità, dal Consiglio provinciale di Milano, di cui mi onoro altamente di far parte. Rivedere il sistema per evitare sperequazioni fra Nord e Sud è giusto; ma bisogna dare, e dare nella misura maggiore possibile.

Tutto quello che si farà per i tubercolosi sarà anche meno di quello che è il dovere di noi tutti verso il male più tremendo che affligge l'Italia e che dà il numero maggiore di vittime.

Perciò io faccio voti che non soltanto siano ripristinati, ma « aumentati i contributi per tutti i Consorzi antitubercolari di tutte le provincie d'Italia ».

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Mancino al Ministro dei trasporti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Per conoscere se non creda opportuno, previo esame con l'Ispettorato della motorizzazione civile, provvedere alla concessione di un congruo numero di autorizzazioni per automezzi di trasporto per conto terzi di portata superiore ai 25 quintali per la provincia di Potenza, ove la deficienza delle ferrovie danneggia in misura rilevante la modesta economia commerciale, ma soprattutto l'economia dei lavori pubblici relativamente al trasporto di materiali e materie prime ad essi attinenti » (231-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ai sensi e per gli effetti della legge 20 giugno 1935, n. 1349, il rilascio di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi con autocarri di portata superiore ai venticinque quintali può essere consentito per quelle Provincie nelle quali se ne manifesti la necessità in relazione alle esigenze del traffico.

L'accertamento di tale necessità e la conseguente determinazione del quantitativo di nuove autorizzazioni da accordare in ogni singola provincia vengono effettuati dal Ministero dei trasporti, sentito il parere di organi ed enti locali qualificati che sono precisamente: i Comitati consultivi provinciali per l'autotrasporto di merci, le Camere di commercio, i Comitati regionali coordinamento trasporti e gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile. Fra le autorizzazioni contemplate dall'ultimo provvedimento di ampliamento a carattere generale — fine 1952 — trenta autorizzazioni vennero ammesse per la provincia di Potenza accogliendo integralmente le concordi proposte formulate dalle Autorità locali.

Contrariamente a quanto di solito avviene nelle altre zone, dove gli aspiranti alle nuove autorizzazioni sono in numero superiore ai contingenti disponibili, appena trenta furono nella provincia di Potenza le ditte che inoltrarono domanda di autorizzazione; ciò significa che il contingente stabilito era quanto meno sufficiente a coprire se non le reali esigenze, certamente tutte quelle concernenti l'entità delle richieste di autorizzazione allora esistenti nella Provincia.

Da notare inoltre che nessuno dei trenta concorrenti risultava munito, o si era impegnato a munirsi, di un autocarro con cassone ribaltabile, vale a dire di quel tipo di veicolo che è specialmente idoneo nei lavori per la costruzione di opere pubbliche.

Nel periodo di tempo trascorso dal rilascio di tali ultime autorizzazioni, che vennero distribuite ai richiedenti nell'aprile-maggio dell'anno corso, da parte degli enti ed organi qualificati non è stata prospettata al Ministero dei trasporti la necessità, nè avanzate proposte, di una nuova immissione di autoveicoli da adibire al trasporto di cose in conto di terzi nella provincia di Potenza.

Comunque sono state impartite opportune disposizioni per una indagine intesa ad accertare le effettive esigenze dei traffici di quella Provincia in rapporto al parco automobilistico già operante.

PRESIDENTE. Il senatore Mancino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MANCINO. Signor Sottosegretario, io mi aspettavo di sentire da lei che avesse già provveduto alla richiesta da me avanzata, visto il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell'interrogazione urgente, che domani compie tre mesi; anche perchè mi risultava che il Ministero si era interessato presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Napoli e la Camera di commercio e gli Enti di Potenza e che tutti questi Enti si sono riuniti ed hanno comunicato già al Ministero le esigenze della nostra Provincia. Ma la sua risposta mi ha deluso perchè ha concluso dicendo che sta facendo ancora indagini per accertare se vi

sono necessità, ed anche perchè ha detto che nel 1953 nessun ente della provincia di Potenza ha avanzato richiesta, quando invece gli Enti, a cominciare dalla Camera di commercio, mi hanno assicurato che la richiesta è stata fatta, ma le autorizzazioni non sono state rilasciate. E non può essere una scusa il dire che nessuno era provvisto di automezzi con cassone ribaltabile, perchè di questi, nel 1951-52, ve ne erano pochissimi. Comunque, onorevole Sottosegretario, la pregherei vivamente di non portare la questione più per le lunghe, perchè non è da porre in discussione il fatto se vi sia o non vi sia bisogno. Il bisogno c'è.

L'articolo 2 della legge ha le sue ragioni; mi rendo conto che vi sono interessi dello Stato da tutelare in fatto di traffici e non sarei io ad avanzare proposte per danneggiare gli interessi dello Stato. Ma la disposizione dell'articolo 2 può valere per le provincie e le regioni sufficientemente provviste di ferrovie e di altri mezzi di trasporto, per cui io sono del parere, e propongo all'onorevole Sottosegretario, che occorra riesaminare il problema rispetto alle esigenze delle provincie dell'Abruzzo e Molise, di parte della Campania, della Calabria, della Lucania, della Sicilia e della Sardegna scarsamente provviste di ferrovie per cui non possono attendere che, per ottenere l'autorizzazione, passino dei mesi o addirittura degli anni. È una disgrazia, ma è così. In quasi tutte le regioni cennate, là dove ci sono ferrovie, queste passano nei fondi valle, e distano parecchi chilometri dagli abitati. Nella mia provincia, per esempio, solo cinque Comuni sono serviti da ferrovie, che distano dagli abitati da meno di uno a circa tre chilometri, e per gli altri, lei forse non crederà che vi sono centri distanti dalla ferrovia oltre 17 chilometri. Poi vi sono le zone prive affatto di ferrovie i cui Comuni distano dal più vicino centro ferroviario anche oltre 100 chilometri. Vi è il bisogno di trasportare tutte le materie di qualsiasi settore che interessi la vita economica della nostra Provincia ma questi trasporti sono ostacolati, con grave danno economico, dall'attuale deficienza di automezzi di portata superiore ai 25 quintali, e risultano così oltre modo antieconomici.

Si è sbloccato, con circolare del 1947, il rilascio delle autorizzazioni per autocarri di portata fino a 25 quintali, ma oggi deve rendersi conto, onorevole Sottosegretario, che le esigenze sono aumentate ed è necessario, per quello sviluppo che hanno i lavori pubblici e la nostra intera economia, che si provveda subito ad accogliere quel numero di richieste che sono state già comunicate.

La pregherei inoltre di rivedere la legge rispetto a tutte le Provincie scarsamente provviste di ferrovie per migliorare le loro condizioni nel campo dei trasporti con un adeguato sistema di concessioni per automezzi di portata superiore ai 25 quintali, in modo che non si abbiano a ripetere altri inconvenienti. Attendo pertanto il riesame della situazione e una risposta che ci tranquillizzi.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni dei senatori Donini e Lussu al Ministro della difesa.

Poichè si riferiscono allo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« DONINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere chi abbia dato l'ordine di cancellare all'ultimo momento dalla lista dei decorati e di escludere dalla caserma Macao, la mattina del 23 maggio, il cappellano partigiano don Andrea Gaggero, decorato di medaglia d'argento, regolarmente convocato per la consegna della decorazione con lettera del Comiliter a firma del Capo di Stato Maggiore; chi abbia dato l'ordine, ad un sottufficiale dei carabinieri, di trattenere per più di due ore, con miserabili pretesti, in un locale del Comando territoriale l'eroico cappellano sino alla fine della cerimonia; e in qual modo intenda provvedere, senza ritardo, per riparare in forma pubblica e solenne a questo atto d'intollerabile faziosità, che suona offesa a tutta la Resistenza e allo stesso Clero cattolico » (323-*Urgenza*);

« LUSSU. — *Al Ministro della difesa.* — Sulla mancata consegna della medaglia d'argento al valor militare al partigiano Andrea Gaggero, mentre il suo nome figurava nel-

l'elenco dei decorati cui doveva essere consegnata la ricompensa al valore, nella cerimonia solenne del 23 maggio a " Castro Pretorio " a Roma. Per conoscere inoltre se nel Ministero della difesa esistano discriminazioni sui decorati al valor militare. Per conoscere infine se il Ministro non giudichi doveroso, in una prossima occasione solenne di consegna a Roma di decorazioni al valor militare, riparare all'omissione avvenuta » (324-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli senatori, come è detto nell'interrogazione dell'onorevole Donini, la medaglia d'argento al valor militare era stata concessa al cappellano partigiano don Andrea Gaggero, onde l'invito a presenziare alla cerimonia del 13 maggio era stata rivolta al sacerdote di tale nome.

Infatti nel decreto pubblicato sul bollettino ufficiale del 25 luglio 1953 è detto appunto: Gaggero Andrea, classe 1916, cappellano.

Poco tempo prima della solenne manifestazione si constatò che a Roma non esisteva un sacerdote di nome Gaggero Andrea, onde furono disposti accertamenti, che non poterono essere portati a termine in tempo utile.

Chiarito successivamente l'equivoco, che fu determinato dal fatto che il Gaggero è sospeso *a divinis*, nulla si oppone a che in altra occasione si effettui la consegna della decorazione, la cui concessione forma oggetto di apposito decreto del 3 ottobre 1952.

Non risponde a verità che il Gaggero sia stato trattenuto presso il Comando territoriale di Roma, dato che egli vi fu accompagnato da un sottufficiale dietro sua esplicita richiesta.

Alla stregua dei fatti, si dimostra assolutamente infondata ogni accusa di offesa alla Resistenza, che, essendo patrimonio comune a tutta la Nazione, il Governo ha tenuto anzi a esaltare con particolari cerimonie celebrative.

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DONINI. La risposta che ella mi ha dato, signor Sottosegretario, mi lascia, più che indignato, sgomento, per questo cumulo di ipocrisie e di menzogne con cui ella ha voluto giustificare un atto non giustificabile.

Prima di tutto, noi siamo nel Senato della Repubblica italiana, non siamo in un'aula di un Tribunale della Città del Vaticano. Il Concordato non contempla affatto il caso cui ella ha voluto riferirsi. Il Concordato contempla esclusivamente il caso di sacerdoti colpiti da censure ecclesiastiche, che non possono essere assunti o restare in un impiego o in un ufficio dello Stato italiano. La decorazione al valore che è stata data al cappellano partigiano don Andrea Gaggero, non si può confondere con un ufficio o un impiego.

La sera prima, del resto, alla vigilia della cerimonia, il colonnello Reatto, del « Comiliter », aveva consegnato all'A.N.P.I. un elenco in cui figurava il nome di don Andrea Gaggero; ma la notte portò mal consiglio al Ministro della difesa. Si tratta di un abuso veramente inqualificabile anche dal punto di vista giuridico.

Don Andrea Gaggero è tuttora sacerdote, non è affatto sospeso *a divinis*; è solo ridotto allo stato laicale, perchè membro del Consiglio mondiale della pace. Si informi, onorevole Sottosegretario, presso le sue autorità, che non sono evidentemente quelle della Repubblica italiana, ma di un altro Stato, uno Stato estero, che vi è prodigo di direttive.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non prendiamo lezioni da loro.

DONINI. Don Andrea Gaggero può tuttora ricevere i sacramenti, è in piena comunione con la Chiesa, non è soggetto a nessuna misura disciplinare che possa far rientrare il suo caso, sia pure lontanamente, negli articoli 1, 5 o 13 del Concordato. Si tratta di un gesto di incompatibilità personale del Ministro della difesa, braccio secolare di una faziosa politica clericale. Eppure proprio l'attuale Ministro della difesa era stato presentato da don Andrea Gaggero, eroico sacerdote partigiano, al Comitato di liberazione della Liguria, nel lontano autunno del 1943, quando il signor Taviani aveva ancora molte cose da farsi perdo-

nare, per i suoi peccatucci giovanili fascisti. È stato proprio don Andrea Gaggero il primo che lo ha messo di nuovo in circolazione, con una faccia da persona perbene, tra gli antifascisti liguri, che lo hanno accolto e con i quali collaborò in quei mesi.

Bella riconoscenza verso il sacerdote che si era fatto garante di lui di fronte ai socialisti, ai comunisti, ai democratici del suo paese, che aveva raccomandato questo giovane che tanta strada, a quanto pare, ha poi fatto! Impedirgli l'accesso al luogo dove doveva ricevere la decorazione! Farlo trattenere per più di due ore al Comando territoriale con meschine manovre! Ecco qui la testimonianza del sottufficiale dei carabinieri, il quale gli diceva: « Non mi accusi, reverendo, perchè io eseguisco solo degli ordini: il colonnello deve darmi una risposta, la risposta non è ancora giunta ». In questo modo si volle evitare che don Andrea tornasse alla caserma « Macao », dove si svolgeva la cerimonia per la consegna delle decorazioni, e dove una folla di isterici, di sciagurati applaudivano freneticamente il nome delle camicie nere e dei capi-manipolo decorati dal ministro Taviani.

Io ero presente a questo sconcio, il 23 maggio. Il ministro Taviani ci disse poi che questa è la patria, considerata nella sua continuità, al di sopra dei partiti. Ma questa è la teoria fascista della patria e noi la respingiamo. Forse un giorno, quando non ci saranno più in Italia nè oppressi nè oppressori, forse allora potremo rievocare il coraggio ingenuo di tanti che hanno combattuto in buona fede per una causa sbagliata. Ma non prima.

In Russia, quando scomparve lo zarismo, si potè rievocare l'eroismo dei soldati che avevano combattuto con Kutusov o dei marinai che avevano contribuito alla difesa di Port Arthur contro i giapponesi. Ma in Italia, finchè c'è della gente che inneggia alle camicie nere e che mormora o zittisce quando si decora un partigiano, noi non accettiamo la teoria fascista del ministro Taviani. (*Applausi dalla sinistra*). Se questa è la Patria del signor Ministro, se la tenga pure. La nostra è la Patria di don Gaggero, di don Minzoni, di tutti i perseguitati, degli eroi partigiani di tutte le fedi e di tutti i partiti, che hanno dato la loro vita anche perchè dei Ministri immemori potessero poi seder qui e darci queste risposte indegne della Resistenza italiana, della vera Patria italiana. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lussu per dichiarare se sia soddisfatto.

LUSSU. Non aggiungerò nulla sul fatto in sè, così come è stato spiegato con straordinaria temerità dal rappresentante del Governo, nè aggiungerò nulla sul fatto così come realmente è avvenuto, secondo quanto ci ha esposto il collega Donini.

Qui si pone un altro problema che riguarda tutto il Senato, il Presidente del Senato e tutti noi, che riguarda la dignità del Senato. È una questione di principio: è lecito al Governo, chiamato per suo obbligo a rispondere ad una interrogazione di uno dei senatori, rispondere insultando così sfacciatamente la verità? Sono abbastanza sereno per riconoscere che la lealtà, l'onestà e la dignità del Sottosegretario non c'entrano. Egli per dovere di ufficio ci legge un foglio, ma noi non possiamo accontentarci di questo burocratico lavoro di ufficio. Quando il Senato fa una domanda al Governo su un fatto importante, è consentito al Governo di rispondere così? A nome del mio Gruppo, farò un passo presso il nostro illustre Presidente perchè esamini la questione, e mi permetterò anche di portarla alla Giunta del Regolamento. O il Parlamento deve essere, come noi vogliamo sia, il massimo istituto rappresentativo che controlla il Governo, o altrimenti io domando a cosa servono le discussioni, le domande e le risposte in pubblica seduta, chiedo cosa ci stiamo a fare qui.

Questo per la questione di principio. Per il fatto poi della medaglia a don Gaggero, grande patriota, grande figura francescana... Onorevole Sottosegretario, dica al suo Ministro di leggere il libro di Piero Caleffi, uscito in questi giorni, sugli arresti a Genova e sulle deportazioni in Germania. Di ottomila italiani, ne sono tornati 350; e uno di questi è don Gaggero, l'angelo del campo (*vivissimi applausi dalla sinistra*) che come san Francesco girava di campo in campo e parlava anche con i lupi.

Staremo a vedere. L'onorevole Sottosegretario ha detto che nulla impedisce che in seguito la medaglia possa essere conferita. Per conto mio, aspetto che il Ministro della difesa, genovese, come don Gaggero, consegni personalmente, in una prossima occasione, la medaglia d'argento a questo valoroso patriota. Se questo avverrà, riconoscerò che il Governo ha riparato un errore. Ma se questo non avverrà, dichiaro non già che trasformerò in interpellanza questa interrogazione, ma che presenterò, e sono sicuro che sarò assistito dalla firma di tutti i patrioti partigiani presenti in quest'Aula, una mozione di fronte alla quale il Ministro dovrà venir qui a rispondere. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Pastore Raffaele al Presidente del Consiglio dei ministri. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Per sapere come giudica l'atto dei dirigenti del sanatorio antitubercolare di Putignano, ed i provvedimenti che intende adottare a loro carico, per aver dimesso dal sanatorio stesso, non guarito, il 4 marzo 1953, l'ammalato Pasquale Caterino di Vincenzo da Andria, senza avvertire nè lo stesso Caterino nè la famiglia.

« La dimissione dal sanatorio avvenne perchè il Caterino, citato dalla Corte d'assise di appello di Bari in data 3 marzo di comparire innanzi alla stessa Corte, volle aderire all'invito.

« Dopo la deposizione venne colto da grave malore e riportato al sanatorio; ma il medico di guardia non volle accoglierlo per ordini superiori. Dopo l'intervento dei carabinieri a tarda sera il Caterino venne ricoverato nell'ospedale civile di Putignano ed il giorno seguente trasferito al sanatorio di Ostuni » (215).

PRESIDENTE. L'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Caterino Pasquale era ricoverato presso il sanatorio di Putignano, e, a seguito di mancanze disciplinari nei riguardi del personale dell'Istituto, in data 28 febbraio 1953 la direzione del sanatorio decise il suo allontanamento. Il provvedimento venne attuato il 3 marzo successivo, giorno nel quale il Caterino, essendo stato citato come testimonio davanti alla Corte di assise di Bari, si trovava in questa città. Al suo ritorno, ripresentatosi all'Istituto, il medico di guardia gli oppose il provvedimento già preso e rifiutò di ricevere nuovamente il Caterino Pasquale. Un sottufficiale dei carabinieri, in questa situazione, fece ricoverare per la notte imminente nell'ospedale di Putignano il Caterino, e all'indomani l'ammalato venne, a cura sempre del Consorzio antitubercolare di Bari, ricoverato nel sanatorio di Ostuni.

Questi sono i fatti. Siccome nell'interrogazione si chiede quale giudizio si dia dei fatti stessi, debbo osservare che l'Istituto ospedaliero dove era ricoverato il Caterino è un Istituto che non dipende nè dall'Alto Commissariato della sanità nè dalla Prefettura, in quanto l'uno ha una vigilanza strettamente tecnico-sanatoriale e l'altra ha un potere sotto il profilo della tutela amministrativa: si tratta infatti di un ente autonomo. Comunque, se è ipotizzabile un ente controllore, questo evidentemente è il Consorzio antitubercolare.

Pertanto, dato questo presupposto, è chiaro che da parte del Governo non vi può essere nessun provvedimento da prendere, così come l'onorevole interrogante chiede. Inoltre, trattandosi di misura disciplinare presa nei confronti del Caterino a seguito di istruttoria o di un giudizio delle autorità preposte al sanatorio, è evidente che da parte dell'Alto Commissariato non può nemmeno sul merito dei fatti essere dato alcun giudizio. In linea generale, si deve però affermare che, trattandosi di Istituto dove la necessità della disciplina appare evidente, se i fatti di indisciplina in riguardo al personale sono esistiti, il provvedimento di dimissione dall'Istituto è un provvedimento pienamente giustificato.

PRESIDENTE. Il senatore Pastore Raffaele ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PASTORE RAFFAELE. Speravo che il Governo mi avesse risposto diversamente; invece

l'Alto Commissario alla sanità ha ristretto il caso Caterino alla cronaca di ciò che è avvenuto nel sanatorio, mentre avrebbe dovuto parlarci del perchè il Caterino si trovava in sanatorio e quali erano i precedenti, che è bene che il Senato conosca acciocchè veda quali faziosità avvengono. L'Alto Commissario alla sanità ci dice che i Consorzi antitubercolari sono autonomi; ma allora a chi ci dobbiamo rivolgere? Il problema è stato portato nel Consiglio provinciale di Bari e là ci si disse che il Consiglio provinciale non era competente. È bene che il Senato sappia che nel 1946 i disoccupati di Andria si agitarono, ci furono dei tumulti. Il Segretario della Confederazione generale del lavoro si reca sul posto e cerca di portare la calma. Mentre il compagno Di Vittorio è a parlare in piazza, partono due colpi di pistola da un palazzo. La folla sfonda la porta e, non avendo trovato gli sparatori, uccide due vecchie che si trovavano nel palazzo. C'è stato un largo sfruttamento di questo episodio e si sono chiamati carnefici degli onesti lavoratori, e per mezzo di false testimonianze, davanti alla Corte di assise, sei onesti lavoratori furono condannati all'ergastolo.

Tra queste false testimonianze c'era quella del Caterino. In seguito vennero degli occulti protettori che lo fecero ricoverare nel sanatorio di Putignano. Ma un individuo alle soglie della morte ha dei rimorsi di coscienza. Il Caterino seppe attraverso la madre che il processo era stato riaperto davanti la Corte di assise d'appello di Bari e domandò di essere sentito per ritrattare quello che aveva detto davanti alla Corte d'assise di Trani. Si usarono tutte le arti per non farlo andare a deporre, ed eccolo qui il caso di indisciplina.

Il Caterino, dopo essere stato tre ore a deporre, salvando sei persone dall'ergastolo poichè la pena fu ridotta a 15 anni di reclusione, ebbe una emottisi per cui fu riaccompagnato al sanatorio, dal quale era uscito, non perchè dimesso, ma perchè chiamato a deporre.

Non era stato dimesso il 28 febbraio come i suoi dipendenti, onorevole Alto Commissario, le hanno suggerito. Se fosse stato dimesso, perlomeno si sarebbe avvertita la famiglia.

Era il mese di marzo, una serata fredda, e nessuno ha avuto la pietà di ricoverare quest'uomo mezzo morto. Il medico di guardia ha detto che c'erano degli ordini superiori. Chi sono questi superiori? Chi ha agito dietro al personale addetto al sanatorio di Putignano? E nemmeno quando sono intervenuti i carabinieri il medico di guardia lo ricoverò.

È una cosa inconcepibile. Il problema fu portato nel Consiglio provinciale di Bari dove si rispose che quella non era la sede opportuna. Ma se il Presidente del Consiglio provinciale è di diritto Presidente del Consorzio antitubercolare, non era quella la sede più adatta?

Ritornando al Caterino, dopo esser stato per diverse ore in mezzo alla strada, egli fu accolto da persone caritatevoli e soltanto a tarda ora il medico dell'ospedale lo ricoverò per una notte. Il solo fatto che il giorno dopo l'ammalato è stato trasferito al sanatorio di Ostuni, dimostra che non era guarito. Questo atto deve essere giudicato dalla pubblica opinione e la popolazione di Putignano rimase vivamente indignata di quel che fecero le Autorità preposte al sanatorio.

Sono fatti che non avvengono neppure fra i popoli più incivili e mi meraviglio che il Governo non abbia sentito il dovere di dire la sua parola di deplorazione.

Per questi motivi non mi posso dichiarare soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Caldera al Presidente del Consiglio dei ministri ed all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Per conoscere se sia intendimento del Governo di istituire consorzi provinciali per la lotta contro il cancro, e in caso affermativo per conoscere quali ostacoli si frappongano alla presentazione del relativo progetto di legge, che a quanto consta risulta essere da circa due anni in elaborazione presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

PRESIDENTE. L'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Al senatore Caldera posso

dare assicurazione che è già pronto uno schema di disegno di legge, il quale subirà la sua normale procedura, per la costituzione organica di una intelaiatura di centri sia di diagnosi che di lotta contro i tumori in base ad una visione sistematica.

Già stanno sorgendo in Italia ed esistono in parecchie provincie dei centri di diagnosi e di lotta contro i tumori. Ma essi non hanno i mezzi sufficienti per poter adempiere ai loro compiti con quella urgenza e con quella larghezza che l'imponenza di questa infermità ormai di carattere squisitamente sociale esige. Bisogna quindi studiare un nuovo sistema ed il migliore sembra quello della costituzione di consorzi obbligatori sullo stesso tipo dei consorzi provinciali antitubercolari.

Altro criterio fondamentale del disegno di legge è che questi centri non debbono avere la pretesa di trasformarsi in Istituti di ricerca scientifica, perchè in Italia ne abbiamo già 3, uno a Milano, l'altro a Roma ed il terzo a Napoli il cui scopo è, attraverso le indagini di laboratorio, di scoprire le cause profonde di questa malattia e anche di preparare un numero sufficiente di sanitari atti a quella che è ancora la parte, dirò, più difficile, cioè a dire la diagnosi. Infatti l'ammalato di cancro arriva davanti al medico quando ormai il tumore ha assunto proporzioni così imponenti che anche l'intervento chirurgico gran parte delle volte diventa inutile. Perciò il problema più grosso e urgente si è di avere un personale preparato alla diagnosi precoce.

Assicuro l'onorevole Caldera che la questione, che era da parecchio tempo allo studio, è di imminente definizione.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALDERA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, impari indubbiamente le mie forze, più che altro per la mia profanità in materia, non soltanto per interloquire, ma anche per rispondere alle dichiarazioni dell'Alto Commissario. È un argomento di particolare importanza che va valutato con molta serietà e competenza.

Avrei potuto dichiararmi parzialmente soddisfatto delle dichiarazioni rese, se quanto ho sentito fosse stato dichiarato un anno e mezzo fa; ma siccome un anno e mezzo fa il Vice Alto Commissario onorevole Spallicci rispondeva, come ha risposto lei, onorevole Alto Commissario, oggi a me, all'onorevole Borsellino alla Camera, non posso che auspicare che voi, signori del Governo, pensiate di tradurre in atto quello che promettete da parecchio tempo; perchè le speranze non restino speranze! Non bisogna promettere quando non si è in grado di mantenere, tanto più quando gli argomenti sostanziali che riguardano tutta la popolazione del nostro Paese, sono di dimensioni tali da preoccupare proprio le personalità che maggiormente si interessano a questo problema. Noi non vogliamo — e parlo anche a nome di qualche sanitario della mia città — che venga confusa l'istruzione che avrà vita con le vostre disposizioni, con la Lega nazionale per la lotta contro i tumori maligni, Lega che non ha niente a che vedere con quelli che dovrebbero essere i Consorzi provinciali per la cura del cancro, tanto più che noi a Verona abbiamo sentito il bisogno, come poche città d'Italia, di affrontare questo grave problema per la sanità di tutta la popolazione, e il 31 marzo 1952 il Prefetto di Verona, raccogliendo i voti dei sanitari, ha diretto ai Sindaci della Provincia una circolare con cui pregava di mandare i sospetti di affezioni cancerose al Centro istituito nell'ospedale di Verona. Ma, o per ragioni inconfessabili professionali, o per ragioni inconfessabili ospedaliere dei piccoli ospedali e della Provincia, questo centro è rimasto un po' lettera morta; quantunque non solo i dirigenti ma anche i capi reparti dell'ospedale prestino gratuitamente e con entusiasmo la propria opera; quando lo stesso direttore, che era il professor Sabena, e attualmentre il professor Cevolotto, dedica molta parte della sua attività a questa opera. Vorrei riferire qualche cifra: dal 1900 al 1901 i morti per tumori maligni per 100 mila abitanti rappresentavano il 52,03 per cento. Oggi di fronte al decrescere enorme della mortalità per tubercolosi e per febbre tifoide — quest'ultima è miracolosamente discesa a 2,07 — la mortalità per tumori maligni è il 101,07 sempre per 100 mila abitanti. È una mortalità che fa impressione e perciò quello che lei, onorevole Alto Commissario, dice, dovrebbe

essere veramente un'assicurazione in merito alla sua opera per un vicino futuro. Si tratta di fondare qualcosa di nuovo, che in Italia non c'è. I tre centri sperimentali di alto studio non rispondono alle esigenze particolari che noi prospettiamo. Noi chiediamo che vengano istituiti Consorzi provinciali per la lotta contro il cancro con capitali forniti dai vari Comuni, con concorso adeguato da parte dello Stato e dell'Alto Commissariato, a similitudine dei Consorzi provinciali antitubercolari. Se in 50 anni la tubercolosi è quasi sparita dalle nostre contrade, questo è un merito della scienza e dei sanitari, ed è una gioia poter buttare sulla bilancia della civiltà una battaglia veramente vinta contro uno dei mali più spaventosi. Altrettanto lei, Alto Commissario, potrà scrivere a suo vanto il dare impulso all'istituzione dei Consorzi provinciali anti-cancerosi. E perciò, signor Commissario, creda, quel che ha detto oggi sarebbe stato sufficiente se fosse stato detto un anno e mezzo fa, come lo è stato; ma non si affaccino solo promesse; attendiamo fatti; e in tal caso potrete contare sul nostro consenso.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non per replicare, ma per dire con grande schiettezza al collega Caldera che sono, sì, esatte le statistiche che egli cita, ma temo che il confronto tra quelle del 1910 e le attuali sia un confronto da considerarsi con molta cautela. Infatti i dati sulla incidenza percentuale di mortalità per tumori hanno questo difetto sostanziale, che mentre oggi si diagnostica con frequenza e con discreta sicurezza, un tempo o non si sapeva diagnosticare o non si diagnosticava affatto. Pertanto da quel confronto statistico non si può dedurre nulla e tanto meno un aumento di mortalità. La malattia, certo, c'era allora come oggi, ma mentre oggi la diagnosi è frequente e sicura, allora il paziente moriva e la maggior parte delle volte si attribuiva la morte non al tumore, ma ad altre cause.

Per quanto riguarda l'avvertimento datomi dall'interrogante di non affidare un'eventuale battaglia ed organizzazione nel Paese della diagnosi e della lotta contro i tumori alla Lega italiana contro i tumori, debbo dichiarare che fino a questo momento la Lega ha ben agito, acquistando notevoli benemerenze in questo campo. Del resto, ripeto che il criterio base indicato nell'interrogazione, era già stato accettato dall'Alto Commissariato, cioè a dire quello di costituire Consorzi, analogamente a quanto si è fatto per la lotta contro la tubercolosi.

Non conosco il caso particolare della città di Verona, sul quale il collega Caldera vorrà darmi opportuni chiarimenti. Mi limito ad osservare che talvolta avviene che lo zelo spiegabile di taluni sanitari sia tale da voler imprimere un'attività eccessiva e una spinta iniziale non proporzionata alla attrezzatura e ai mezzi disponibili.

Perciò prima di presentare al Parlamento un disegno di legge relativo alla costituzione dei Consorzi, il Governo bisognava sentisse il polso dei Comuni e delle Provincie, poichè essi saranno chiamati a pagare i contributi necessari, come avviene per la tubercolosi.

Quanto ai tre Istituti, ai quali ha accennato il collega Caldera, essi sono assolutamente necessari per le indagini e ricerche scientifiche, essendo illusorio pensare di poter rendere efficace la lotta e di raggiungere un qualche risultato senza l'indispensabile premessa della scienza. Per quanto invece attiene alla diagnosi e alla cura, vi sono già in Italia, regolarmente funzionanti, 46 centri, sovvenzionati e controllati dall'autorità sanitaria centrale e che si vanno sempre più sviluppando. Quindi, quando la legge arriverà, noi troveremo già una tessitura di centri pei quali si tratterà di trovare i mezzi necessari perchè possano adempiere alle loro funzioni.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Spallicci all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Per conoscere se non reputi opportuno, ai fini di una maggiore tutela della salute pub-

blica, modificare l'articolo 20 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte, impartendo precise norme ai costruttori di recipienti di latte (bidoni), nelle città ove non esistano centrali apposite per la distribuzione, onde la chiusura di detti recipienti sia possibile senza cercini di gomma e relative scanalature che non permettono una sufficiente sterilizzazione del coperchio e possono aprire il varco a pericolosi fenomeni di contagio » (269).

PRESIDENTE. L'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* Una brevissima risposta, senatore Spallicci. Un mese e mezzo fa ho insediato una Commissione perchè esamini la legislazione vigente in ordine al commercio e alla distribuzione del latte, legislazione che è riconosciuta lacunosa e insufficiente, allo scopo di mettere a punto il problema e di completare poi la legislazione dando ad essa organicità. E uno degli aspetti del problema stesso è costituito appunto dai recipienti nei quali deve essere trasportato il latte. Evidentemente, la Commissione farà delle proposte concrete al riguardo ed io spero entro l'anno di poter presentare al Parlamento uno schema di modificazione del regolamento del 1929, attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Il senatore Spallicci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPALLICCI. Dalle notizie che mi fornisce l'Alto Commissario posso ritenere che la mia interrogazione abbia raggiunto, in gran parte, gli scopi cui essa mirava. Io mi proponevo appunto di risvegliare a nuova vita un regolamento che ha 25 anni di età, età fresca per la vita di un uomo ma non per un regolamento che risale al maggio del 1929.

Vorrei pertanto pregare l'Alto Commissario e soprattutto la Commissione istituita a tal proposito, di tener presenti gli apparecchi che si stanno costruendo oggi perchè si provveda a togliere di mezzo, come ho accennato, quei cercini di gomma e quelle scanalature che per i coaguli di latte non facilmente amovibili non permettono una pulizia totale dei recipienti, e di tener presente che la meccanica moderna è in grado di fabbricare apparecchi che abbiano il recipiente di misurazione incorporato nel bidone stesso e inamovibile finchè permanga latte nell'interno del recipiente in modo da evitare le ciotole che sono, sia dal lato estetico, sia dal lato igienico, poco raccomandabili.

Fino ad oggi le case di fabbricazione si sono attenute a quei due articoli 19 e 20 del decreto del 1929 ed hanno fabbricato secondo i criteri prescritti da quel regolamento. I medici provinciali e gli ufficiali sanitari si sono trovati e si trovano nelle condizioni di non poter non approvare quello che gli articoli prescrivono, cioè apparecchi antiquati, e pertanto vorrei che veramente entro l'anno, come promette l'Alto Commissario (dacchè le Commissioni lavorano sempre a ragion veduta ma lavorano con una notevole lentezza) questa innovazione fosse davvero attuata. Vorrei non essere costretto a ripetere il detto latino: *Si fac, fac bene et cito,* soprattutto perchè non si tratta qui di una soddisfazione personale ma di qualcosa che sta a cuore a tutti noi, cioè il bene della salute pubblica.

Per questo mi dichiaro in gran parte soddisfatto della risposta ricevuta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Artiaco al Ministro dei trasporti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Per conoscere se non ritenga opportuno stabilire che alla stazione di Pozzuoli si fissi una fermata dei treni rapidi e diretti da Roma a Napoli Mergellina e viceversa, considerando che Pozzuoli, mentre conta circa 50.000 abitanti, è un centro turistico, archeologico, balneare e termo-minerale oltre che industriale di prim'ordine ed è capolinea del regolare servizio della S.P.A.N. per le isole di Procida ed Ischia, centri turistici di crescente importanza. La fermata richiesta, mentre non danneggerebbe la regolarità del servizio dei rapidi e diretti data la vicinanza delle stazioni di Napoli Mergellina e Pozzuoli (come non la danneggiano le fermate della stessa Napoli-

Mergellina per quei treni che proseguono per Piazza Garibaldi ed oltre) ridurrebbe notevolmente la durata del percorso per le isole, data la ridotta distanza via mare facendosi capolinea a Pozzuoli, incrementando così il turismo di tutta una zona e favorendo lo sviluppo delle industrie termo-minerali della terraferma e dell'isola d'Ischia così rinomate da permettere il rapido sviluppo di una capacità recettiva in continua ascesa » (272).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Solamente alcuni treni rapidi della linea Roma-Formia-Napoli transitano da Pozzuoli Solfatara, in quanto istradati per la linea Metropolitana di Napoli per servire Napoli-Mergellina, mentre nessun diretto segue quell'itinerario. D'altra parte non è possibile far circolare altri treni a lungo percorso sulla Metropolitana, dato che questa è già molto affaticata dall'intenso traffico locale per il quale, anzi, è stato necessario avviare su Napoli Centrale treni a lungo percorso che già facevano capo a Napoli-Piazza Garibaldi. In quanto alla fermata a Pozzuoli dei rapidi che attualmente vi transitano, si fa presente che non riesce possibile accogliere tale richiesta, per motivi di confronto con altre località, aventi pure notevoli esigenze, che non mancherebbero di reclamare analoga concessione. Accordando il beneficio a Pozzuoli non si potrebbe poi negarlo alle altre stazioni che ne facessero richiesta, con conseguente pregiudizio delle caratteristiche dei treni in questione, e della loro celerità di marcia, mentre dal pubblico vengono, come è noto, richieste comunicazioni sempre più veloci. È opportuno infine tener presente che gli attuali rapidi in transito non si presterebbero neppure per un allacciamento con le corse marittime fra Pozzuoli ed Ischia, dato l'orario delle navi e la distanza di quel porto dalla stazione ferroviaria; d'altra parte Pozzuoli è già ben collegata con Napoli anche da numerosi servizi urbani.

PRESIDENTE. Il senatore Artiaco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ARTIACO. Onorevole Sottosegretario, è un anno che io lotto per farvi capire che cosa significa far fermare un treno a Pozzuoli. Avevamo una coppia di diretti, ed è stata soppressa; non abbiamo più nessun treno. L'onorevole Sottosegretario dice che, facendo fermare i rapidi in transito per Pozzuoli e diretti a Napoli-Mergellina e a Roma, si provocherebbero analoghe richieste da altre località oltre a critiche e reclami per la perdita delle caratteristiche di un rapido. Ma intanto il treno rapido R-53, in partenza da Roma alle ore 8, ferma a Formia, ed il treno rapido R-58 delle ore 20,23 da Napoli ferma pure a Formia; dunque, come questi treni non perdono la loro caratteristica, così non la perderebbero altri rapidi che fermassero a Pozzuoli. Inoltre le fermate di Formia e di Latina, che sono le località più importanti sul tratto Roma-Napoli, sono effettuate, oltre che dai rapidi di cui ho parlato, da altri undici treni diretti e direttissimi in partenza da Roma per Napoli e da altrettanti in partenza da Napoli per Roma mentre a Pozzuoli non ferma nessun diretto, nessun direttissimo, nessun rapido. Insomma solo Pozzuoli deve essere così disgraziata da non poter aver la fermata di un treno, e deve avere la disgrazia di vedersi passare sotto il naso un mezzo rapido per congiungersi con la capitale. Pozzuoli è un centro di 53 mila abitanti e serve una zona di circa 100 mila abitanti. La fermata a Pozzuoli renderebbe più facile il raggiungimento anche dell'Isola d'Ischia per la quale si sono spesi miliardi. Capisco benissimo che cosa significa il boicottaggio di questa zona, egregio signor Sottosegretario, perchè ci sono degli interessi che cercano di spostare tutto il traffico della linea Napoli-Roma e viceversa verso la zona di Aversa per convogliare il traffico verso il Faito e verso altre zone nelle quali si cerca di incrementare il turismo; ma Pozzuoli non è seconda a nessun altra località per le sue tradizioni, per le sue bellezze naturali e per il suo patrimonio di acque termo-minerali, per cui il turista volentieri si fermerebbe nella nostra città. Ci si dice che Pozzuoli è ben collegata con Napoli; e va bene, ma uno che deve raggiungere Roma, o viceversa, deve prima andare a Napoli. Inoltre perchè solo i cittadini di Pozzuoli devono essere costretti a pagare il doppio biglietto Napoli-Pozzuoli? Ma lasciando da

parte il fatto del costo del biglietto, vi è anche l'altra ragione più importante cioè il tempo che si perde, perchè è facile dire che si può agevolmente raggiungere Mergellina, ma bisogna tener conto del tempo che si perde prima per raggiungere Mergellina e poi per regolarsi per la coincidenza. Le mie richieste sono state limitatissime. Ci si dice che si ingolferebbe il servizio della metropolitana se si ripristinasse la coppia di diretti che fermava a Pozzuoli, ma noi non vogliamo ingolfare niente, ci contentiamo che quella coppia di rapidi che passano per Pozzuoli, diretti a Mergellina e viceversa a Roma, senza danneggiare nessuno, fermi a Pozzuoli.

Prego il Ministro dei trasporti di considerare questo problema, perchè io difendo una causa giusta e santa che è quella dell'incremento di una zona benedetta da Dio, piena di bellezze che debbono essere valorizzate.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Roberti ed altri: « Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana » (250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Roberti ed altri: « Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Il Senato ricorderà bene che la legge 29 aprile 1953, n. 430, fu molto elaborata in Aula. Si discusse a lungo perchè si voleva che gli ex funzionari del sopprimendo Ministero delle Colonie, tanto benemeriti della Patria, avessero nella liquidazione del Dicastero una sistemazione decorosa. Senonchè, nonostante l'appassionata relazione del collega onorevole Lepore e l'intervento di molti senatori tra cui chi oggi vi parla, la legge fu varata con molte mende e si disse francamente che vi erano delle manchevolezze che nella pratica si sarebbero accertate. Fummo facili profeti, perchè è proprio quello che è avvenuto e con questo disegno si vuole correre ai ripari. La proposta di Roberti e Lucifero si è ingrossata per la strada perchè oltre a loro altri parlamentari hanno suggerito articoli da inserire nel progetto di legge, per cui l'onorevole Cappugi e lo stesso Governo vi han posto mano, di guisa che lo schema che doveva essere composto solo di due articoli è arrivato alla bellezza di 19.

Oggi dobbiamo con questi 19 articoli dire una parola definitiva per sistemare gli ex dipendenti del Ministero dell'Africa italiana. Vi dico chiaramente, onorevoli colleghi, che io ho ancora nell'animo una forte perplessità, perchè già dissi, in occasione della discussione sul primo progetto di legge, che non era necessario liquidare il Ministero. Non necessario perchè anche Nazioni che non hanno colonie hanno dei Dicasteri speciali per l'espansione dei prodotti nazionali e del lavoro in Africa, tanto è vero — ed io lo ricordai già altre volte — che la Germania ha una formidabile organizzazione *ad hoc*, chiamata appunto la Mittel-Afrika. La Germania sta penetrando fortemente nel continente africano; ma anche altre Nazioni ci contendono il piazzamento del nostro lavoro e delle nostre merci. Di ciò parlerò più dettagliatamente in occasione della prossima discussione sul bilancio del Ministero degli esteri.

Qui mi limito a dire che i colleghi sono pregati di elaborare nuove norme per la sistemazione del personale del Ministero dell'Africa italiana, le quali, con eventuali emendamenti che spero siano presi in considerazione, dovrebbero portare la parola fine alla dolorosa *via crucis* degli ex funzionari. Io mi sono limitato alla presentazione di un solo emendamento che dovrebbe sostituire nell'articolo 19 la somma stanziata di 2 milioni con altra di 20 onde sopperire alle spese dell'Istituto italiano per l'Africa. Questo Istituto veniva indicato con la surriferita legge del 29 aprile 1953 e nell'articolo 20, se non erro, si diceva

che nel termine perentorio di 4 mesi si sarebbe varata la legge che avrebbe dovuto dargli una sostanziale sistemazione. Esso è il successore naturale del Ministero dell'Africa italiana. Infatti è predestinato a raccogliere tutta la storia del movimento africano, tutte le pubblicazioni e persino il Museo coloniale, ecc.

L'Istituto per l'Africa inoltre dovrà essere il centro propulsore per l'espansione del lavoro italiano nel continente nero. Perciò propongo che la misera cifra di due milioni sia portata a 20. Due milioni sono assolutamente insufficienti per sopperire a tutte le spese che ho testè citato, le quali sono ingenti, in quanto che perfino il personale, ridotto ad una cifra esigua, non può essere soddisfatto degli stipendi. E vi sono le pubblicazioni, il telefono, la luce elettrica, la sede e via dicendo. L'elevazione perciò da due a 20 milioni è di portata assai modesta.

Nè mi si dica che non c'è copertura. Io so che se fosse presente l'onorevole Bertone, presidente della Commissione finanze e tesoro, giustamente mi osserverebbe: « Hai dimenticato l'articolo 81 della Costituzione? Dove si ottengono i fondi? ». Ho delle idee in proposito.

Per esempio, i 20 milioni si possono prelevare dalla somma di 50 milioni stanziata dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 1954 a favore degli Enti culturali. Ma se si pensasse che il richiamo non è tecnicamente, contabilmente, politicamente soddisfacente, esprimo un altro suggerimento, che cioè i 20 milioni siano reperiti nell'articolo del bilancio del Ministero del tesoro relativo alla spesa per provvedimenti legislativi in corso. Opino che il Ministro del tesoro, quando approvò quest'articolo, doveva certamente aver presente la stanziamento da farsi a favore dell'Istituto dell'Africa, in quanto era già promulgata la legge del 29 aprile 1953 ed il Governo sapeva che entro 4 mesi si doveva anche provvedere alla sistemazione finanziaria di quest'Istituto. Non credo quindi sia azzardato il richiamo per il prelievo dei 20 milioni sul capitolo del bilancio del Ministero del tesoro.

Onorevoli colleghi, come vedete, non ho chiesto una cifra esagerata, in quanto voi sapete che già per Istituti consimili, quali, per esempio, l'Istituto per il medio oriente, l'Istituto agronomico per l'Africa, l'Istituto per l'estremo oriente, l'Istituto internazionale, ecc. si hanno stanziamenti che si aggirano dai 20 ai 30 milioni annui. Perciò il Senato, approvando il mio emendamento, riaffermerà il principio che l'Istituto dell'Africa deve essere portato all'altezza che merita per la sua ben nota italianità e per gli scopi nobilissimi che si prefigge. (*Applausi*).

TADDEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TADDEI. Mi associo *toto corde* alle considerazioni svolte dal senatore Menghi perchè in effetti la somma di 2 milioni appare assolutamente insufficiente anche per far fronte alle semplici spese di ordinaria amministrazione. È cifra vorrei senz'altro dire irrisoria e che per l'aumentato costo della vita ha già perduto perfino il valore che inizialmente poteva avere; e ciò indipendentemente dall'attività dell'Istituto che assume sviluppi sempre più ampi e sostanziosi. Io spezzo volentieri questa lancia a favore delle tante sofferenze già sopportate dall'Istituto che, mi piace ricordare, sorse con il nome di Istituto coloniale italiano prima ancora che esistesse il Ministero delle colonie e che fu salvato nel 1947 con l'erogazione di un milione. Esso è vissuto unicamente con il sacrificio di un pugno di impiegati nutriti solo dalla fede nell'avvenire italiano in Africa. È quell'Istituto che nel congresso degli interessi italiani nel 1947 ebbe a raccogliere l'unanimità di consensi da Terracini a Bergamini, da Orlando a Nenni, da Bonomi a numerosi democristiani, da tutti, insomma, coloro che vi presero parte sotto la presidenza di Luigi Einaudi; e ciò perchè fin da allora era sentito, malgrado la perdita delle Colonie, il problema della difesa a viso aperto dei sacrosanti diritti della nostra Patria. Per la vita dell'Istituto che dovrà diventare il vero continuatore, su rinnovate basi, dell'africanismo italiano e che già svolge con notevoli sacrifici una considerevole attività culturale, raccomando che sia compiuta un'opera di italianità e di giustizia, mettendolo in condizioni di assolvere fin da ora il suo alto mandato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Piechele.

PIECHELE, *relatore*. Il relatore non ha nulla da aggiungere alla sua relazione. Per quanto riguarda la proposta fatta dal senatore Menghi, mi rimetto alla Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bertone per esprimere il parere della Commissione finanze e tesoro.

BERTONE. Signor Presidente, la 5ª Commissione si trova in una condizione un po' anomala perchè questo disegno di legge le venne mandato mentre era impegnatissima nell'esame del disegno di legge sulla istituzione di una imposta sulle società, esame che ha occupato ben tredici sedute di tre ore ciascuna, e quindi la Commissione non ha potuto occuparsi di altro. Siccome questo disegno di legge doveva essere esaminato in sede referente, io, d'accordo con il Sottosegretario di Stato Lucifredi, pregai di attendere quello che si sarebbe potuto dire in Aula nella discussione degli articoli. Nella discussione generale la Commissione non ha nulla da dire perchè non può entrare nel merito.

PRESIDENTE. Rimane allora inteso che la Commissione di finanze e tesoro esprimerà il suo parere in sede di discussione degli articoli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Premetto che il Governo è lieto che si discuta sul testo elaborato dalla 1ª Commissione del Senato.

Al senatore Menghi osservo che egli ha molta ragione dicendo che i senatori erano facili profeti quando pensavano che la legge di soppressione del Ministero dell'Africa avrebbe dato luogo ad inconvenienti, avrebbe messo in evidenza non poche lacune. Lo sapevamo; nonostante questo abbiamo fatto bene ad insistere perchè la legge venisse approvata un anno fa, pur con le sue imperfezioni; solo al fatto che la legge fu allora approvata si deve se oggi siamo in grado di poter dire che la odissea dei benemeriti funzionari del Ministero dell'Africa italiana è vicina a concludersi.

Se allora, alla ricerca di formule migliori, avessimo rinviato, probabilmente ancora oggi il Ministero sarebbe in vita ed i funzionari si sarebbero trovati ancora più a lungo in quella situazione di disagio che il senatore Menghi e tutti gli altri onorevoli senatori anche nella discussione dell'anno scorso opportunamente hanno deplorato.

Oggi si fanno queste norme di integrazione, che provvedono in maniera abbastanza buona alle necessità che si sono profilate in questo anno di applicazione della legge, e consentiranno di chiudere le operazioni di sistemazione del personale in modo soddisfacente.

Per quanto si riferisce all'argomento specifico di cui ha parlato il senatore Menghi, vorrei ricordare agli onorevoli senatori che effettivamente un articolo della legge n. 430, e precisamente l'articolo 20, prevede un separato provvedimento legislativo per effetto del quale deve essere disposta la devoluzione all'Istituto italiano dell'Africa dell'attività e del materiale di interesse scientifico e culturale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, e si deve riordinare l'Istituto medesimo secondo lo spirito e la volontà che questo stesso Senato espresse chiaramente nella passata discussione. L'Istituto deve essere, cioè, l'erede della tradizione di studi e di lavoro degli italiani in Africa.

Ora, ho il piacere di comunicare all'Assemblea che questo testo è già stato elaborato da molto tempo, d'accordo con gli organi direttivi dello stesso Istituto italiano per l'Africa e diramato a tutti gli altri Ministeri, i quali hanno già dato tutti il loro consenso: manca solo il consenso finale del Ministero del tesoro. In tale testo legislativo si dovrà evidentemente affrontare il problema finanziario, che è problema di vitale importanza agli effetti dell'Istituto.

Sono d'accordo con il senatore Menghi quando egli dice che lo stanziamento di 2 milioni è uno stanziamento irrisorio. Credo anzi —

esprimo una opinione del tutto personale — che anche uno stanziamento di 20 milioni non sarebbe sufficiente ad un efficiente funzionamento di questo Istituto. Però vorrei rivolgere una calorosa preghiera all'onorevole Menghi perchè egli voglia soprassedere, in questo momento, dalla sua richiesta, che potrebbe essere pregiudizievole alla stessa tesi che vuol sostenere; infatti fino a quando noi possiamo dire che per l'Istituto siamo ancora allo stanziamento vecchio, di tanti anni fa, in sede di discussione col Ministero del tesoro, forse più ampi orizzonti possono profilarsi per il finanziamento dell'Istituto dell'Africa italiana; quando, in ipotesi, il Senato con il suo voto avesse sancito questa nuova cifra di 20 milioni, una maggiore richiesta diventerebbe invece alquanto più difficile.

Credo di poter prendere impegno, a nome del Governo, che la presentazione effettiva al Parlamento del preannunciato disegno di legge sarà sollecita: in quella sede più opportunamente si potrà discutere, mentre allo stato attuale delle cose ho l'impressione che il problema della copertura non sia sufficientemente risolto. In ogni caso, in sede di discussione dell'articolo il Senato deciderà. Per mio conto, desidero rinnovare l'assicurazione che il Governo farà anche in questo settore tutto il suo dovere, perchè è suo vivo desiderio che effettivamente l'Istituto per l'Africa possa avere una vita attiva e conforme alle tradizioni che sono state qui ricordate.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Desidero fare una dichiarazione generale che si riferisce a tutti indistintamente gli articoli. Io mi sono preoccupato di chiedere all'onorevole Sottosegretario e, tramite suo, al Tesoro se per le eventuali spese che importa questo disegno di legge, spese che non siamo in grado di determinare e che d'altra parte come struttura sarebbero di competenza della 1ª e non della 5ª Commissione, fosse prevista la copertura. Mi si è dichiarato che lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero del tesoro, esercizio 1954-55, al capitolo 518, di circa 6 miliardi si deve ritenere sufficiente a coprire tutte le spese a cui la legge darà luogo.

Prendo atto di questa dichiarazione che mi è stata fatta e, a nome della Commissione finanze e tesoro, dichiaro che, in questi termini, la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da opporre al provvedimento. Sugli emendamenti proposti mi riservo di interloquire quando saranno presentati e discussi dagli oratori.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 1.

A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine previsto dall'articolo 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, è sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che fossero cessati dal servizio, ai sensi del citato articolo 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, ove il trattamento sia più favorevole, alla riliquidazione delle indennità di cui ai successivi articoli 8 e 9 della citata legge, secondo le nuove misure del trattamento di attività e di quello di quiescenza, ove concorra, eventualmente vigenti alla data di scadenza del termine indicato nel precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Governo ha facoltà di emanare le norme di cui all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 13, ultimo comma, ed all'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il termine di cui all'articolo 20 della citata legge è fissato al 31 agosto 1954.

Le norme delegate di cui all'articolo 13, ultimo comma, ed all'articolo 18 della legge stessa potranno essere emanate con più separati provvedimenti.

(*È approvato*).

Art. 2-*bis*.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l'articolo 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, continuerà nelle proprie funzioni fino al 31 dicembre 1954.

Il Governo è delegato a disporre, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, entro la suddetta data, il trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio della prevalente competenza, delle funzioni del suddetto Ufficio che non potessero esaurirsi entro la data stessa o che rivestano carattere permanente.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Franza, Ferretti e Barbaro hanno presentato due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Dopo l'articolo 2-bis, *inserire il seguente articolo 2*-ter:

All'articolo 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono aggiunti i commi seguenti:

« Entro un mese dalla data stessa dovranno essere corrisposte per intero le somme previste a titolo di indennità dai successivi articoli 8 e 9.

Salvo espressa richiesta degli interessati, con conseguente rinunzia al beneficio del termine indicato nel comma precedente, non potranno essere emanati provvedimenti di cessazione dal servizio ai sensi del predetto articolo 7, qualora non siano iscritti nei competenti capitoli di bilancio gli stanziamenti necessari per il pagamento delle somme di cui al comma precedente.

La corresponsione delle somme predette, a favore di coloro che hanno già cessato dal servizio ai sensi del citato articolo 7, dovrà essere disposta per intero entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge »;

Dopo l'articolo 2-ter, *inserire il seguente articolo 2*-quater:

Agli effetti previsti dall'articolo 8, lettere *b*) e *c*), e dell'articolo 9, primo, secondo e terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, si tiene conto del trattamento economico fondamentale di attività di servizio a titolo di stipendio, retribuzione od altri analoghi assegni comunque denominati, e competenze accessorie a carattere generale, fisso e continuativo, inclusa la tredicesima mensilità — escluse quelle che implichino l'effettiva presenza in servizio con completo adempimento del normale orario di ufficio o di servizio e la prestazione effettiva del lavoro oltre tale orario — alla data di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, da computarsi nelle misure unitarie spettanti alla medesima data.

Nell'articolo 8, lettera *b*), penultimo rigo, e lettera *c*), terzo e quarto rigo, della citata legge 29 aprile 1953, n. 430, le parole: « una annualità » sono sostituite con le seguenti: « due annualità ».

Nell'articolo 9, ultimo comma, secondo e terzo rigo, le parole: « una semestralità » sono sostituite con le seguenti: « una annualità ».

All'articolo 8 della stessa legge 29 aprile 1953, n. 430, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Nei confronti del personale che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cessazione dal servizio, avesse maturato, nel grado rivestito ed in quello immediatamente inferiore, una anzianità complessiva di almeno quattordici anni, ridotta a una metà per coloro che hanno la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio di combattente o di reduce dai campi di prigionia o d'internamento, e di un terzo per coloro che abbiano prestato servizio nei territori della Libia o dell'ex Africa Orientale Italiana per un periodo non inferiore complessivamente ad anni dieci, il trattamento di indennità e quello di quiescenza sono liquidati nelle misure inerenti al grado immediatamente superiore, ove più favorevoli di quelle inerenti al

grado ricoperto ed agli aumenti periodici in esso maturati ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a coloro che hanno cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo farà carico al capitolo 54-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario 1953-54, al capitolo 518 dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'esercizio finanziario 1954-55, i cui stanziamenti potranno essere integrati, in relazione ai fabbisogni, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

FERRETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vi chiedo di ascoltarmi brevissimamente prima di illustrare gli emendamenti proposti da me e da altri colleghi, perchè alla firma mia e del senatore Franza si sono aggiunte ora le firme di altri colleghi. Ritengo doveroso associarmi alle parole così nobili pronunciate dai colleghi Menghi e Taddei circa i rapporti tra l'Italia e l'Africa. Credo che siamo unanimi qui, se non a deplorare, in certo modo a preoccuparci che si sia soppressa con tanta rapidità tutta una organizzazione statale in questo settore, mentre sarebbe stato forse meglio adeguarla alla nuova realtà politico-economica non solo dell'Italia, ma del mondo intero. Come è stato rilevato, sarebbe antistorico ed illogico pensare oggi ad un espansionismo, basato sulle armi, nel continente nero. Oggi il mondo si è evoluto talmente che la gente negra rapidamente sarà immessa nel ciclo economico, sociale ed intellettuale dei bianchi e di tutte le altre razze. Cadono le barriere tra gli Stati e le razze, e il mondo tende sempre più verso una universalità sentita e vissuta nella realtà soprattutto economica di oggi giorno ... (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*). Mi lasci parlare, senatore De Luca, perchè dico delle cose che lei stesso potrebbe approvare.

DE LUCA CARLO. Ma non sono coerenti con i princìpi ...

FERRETTI. Qui non si tratta di princìpi, ma delle realtà di oggi. Noi non siamo nè in sede storica nè in sede giudiziaria, siamo in sede politica e dobbiamo affrontare le questioni politiche di oggi, se no perdiamo tempo. Non siamo nè una accademia di storici nè una corte di giudici, siamo una Assemblea di politici i quali si preoccupano di risolvere nel modo migliore i problemi del Paese.

Dunque, per quel che riguarda i nostri rapporti con l'Africa, abbiamo ancora e sempre molto da fare in questo settore, come del resto affermavano i senatori Menghi e Taddei, perchè non v'è dubbio che la nostra azione verso l'Africa non fu contingente e legata ad un particolare momento storico della vita italiana. È nei secoli, nei millenni che troviamo le tracce di questa espansione fatta in vari modi dal mondo italiano verso quello africano attraverso il troppo breve Mediterraneo, che è quasi un lago il quale naturalmente avvia alla costa dell'Africa settentrionale. Si può dire che tra la costa siciliana e quella del Nord-Africa non vi sia soluzione di continuità, tanto meno con i mezzi attuali di trasporto; non vi era nemmeno al tempo della vela, figuriamoci oggi al tempo della turbina. Ebbene, per quel che riguarda la nostra espansione in Africa, essa è stata caratterizzata nell'ultimo secolo dal fatto che fu voluta sin dagli inizi del Risorgimento da pionieri, da antesignani di tutti i partiti politici. Basta leggere Mazzini o Gioberti per constatare come tutti dicevano che bisognava rivolgere la nostra attenzione a quel continente verso il quale (non è retorica) toccava a noi di assolvere una missione di civiltà. Oggi dobbiamo dire che alla missione di civiltà si aggiunge la ricerca di uno sbocco per l'esuberanza della popolazione, uno sbocco per l'esuberanza delle nostre merci. Come diceva il collega Menghi, altri Stati, che sono stati esclusi prima di noi da qualsiasi penetrazione politica in Africa, si preoccupava ora del continente nero come di un grandissimo

mercato. Abbiamo letto proprio ieri sui giornali che l'imperatore d'Etiopia è andato nell'America del Nord per stabilire contatti con gli Stati Uniti per lo sfruttamento del territorio abissino! È dunque un mondo economico che si apre, un mondo in cui noi abbiamo il diritto di stare, e non parliamo così soltanto per le imprese militari che datano da settant'anni con alterna fortuna. Abbiamo il diritto e il dovere di starci perchè siamo i più vicini, perchè siamo quelli che possiamo più facilmente abituarci a quel clima, perchè abbiamo una tradizione di lavoro. In Africa non abbiamo lasciato soltanto del sangue, ma anche molto, tanto sudore. Abbiamo creato veramente opere di insigne civiltà che tutto il mondo ammira. Ma non possiamo, non dobbiamo allontanarci dall'Africa, non solo perchè abbiamo là un patrimonio da conservare, sibbene perchè abbiamo possibilità, per oggi e per domani, di una attività pacifica che darà veramente un impulso formidabile a quelle terre. Altri Paesi che condannano il colonialismo, lo attuano in realtà mandando le loro armate in Egitto o in Algeria; noi non vogliamo più andare in Africa con questi mezzi, ci vogliamo ritornare pacificamente per collaborare con quelle popolazioni al loro sviluppo che sarà anche nostro interesse.

Ed allora riconosciamo che la soppressione del Ministero dell'Africa italiana forse è stata un passo affrettato, ma giacchè è stato fatto cerchiamo di trattare meglio che possiamo coloro che hanno collaborato non ad una penetrazione armata, ma ad una penetrazione pacifica in Africa. Questi funzionari, questi impiegati, questi dipendenti di qualsiasi grado e categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana sono coloro, onorevoli colleghi, che hanno svolto, accanto a quella delle armi, la nobile missione del lavoro; sono coloro che come governatori, come commissari, come residenti, come umili collaboratori di governo hanno avvicinato quelle popolazioni negre, sono essi che hanno fatto sentire a questa gente di un'altra razza come la nostra sensibilità umana fosse sempre viva, come noi fossimo portatori se non di una religione che già molti di essi avevano, di una civiltà umanistica, industriale e costruttiva, di una solidarietà in virtù della quale noi pagavamo i lavoratori negri come i lavoratori bianchi e spezzavamo le catene della schiavitù per creare un mondo libero sotto l'impero della nostra civiltà. Ebbene noi abbiamo dei doveri verso questi dipendenti del Ministero dell'Africa italiana. Noi dobbiamo trattarli bene e non come servi che si scacciano. Essi non hanno colpa se l'Italia ha perduto la guerra, non hanno colpa se l'Italia è stata estromessa dalle potenze più coloniali e più imperialistiche del mondo dall'Africa con il pretesto che non si doveva più fare nè dell'imperialismo nè del colonialismo, in quanto, in realtà, queste due manifestazioni di potenza dovevano essere riservate soltanto a loro.

Questi nostri compagni, questi nostri concittadini, questi nostri carissimi amici dell'Africa italiana se ne vanno, dolorosamente, rinunciando a tutta una vita, sì a tutta una vita, non solo ad una carriera, perchè il personale dell'Africa italiana considerava il proprio compito come una missione compiuta in terra lontana. Questi apostoli laici della nostra civiltà noi — errando — li vogliamo disperdere, ma almeno mandiamoli a casa con la soddisfazione di aver compiuto un dovere riconosciuto dal patrio governo. E perciò, onorevole Lucifredi, e perciò, onorevole Bertone, e perciò, assente Ministro del tesoro, allargate un poco i cordoni della borsa.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Il guaio è che lei non c'era nella passata legislatura, altrimenti queste cose le avrebbe sentite dire dal Governo.

FERRETTI. Ma il tempo fa cambiare tante cose e le cose che non si sono fatte ieri si possono, meglio si debbono, fare oggi.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Si sono fatte, si sono fatte.

FERRETTI. Quello che è stato fatto non sembra essere sufficiente, perchè noi tutti riceviamo pressioni da tante parti. Non è che ci si vengano a chiedere favori; ci si chiede soltanto il riconoscimento di diritti che fino ad oggi, almeno a parere degli interessati, non sono stati riconosciuti; e noi eletti dal popolo

abbiamo il dovere ed il diritto di rappresentarli a voi che avete il potere in questo momento, indipendentemente da ciò che abbia deciso o non deciso la passata legislatura, altrimenti sarebbe la stasi della vita del Paese. Il mondo si evolve continuamente. Oggi si presentano con urgenza questi bisogni e noi ve li rappresentiamo.

Per quello che riguarda i miei emendamenti...

PRESIDENTE. Onorevole Ferretti, cerchi di essere breve adesso quanto non lo è stato prima.

FERRETTI. Per quel che riguarda l'emendamento che propone l'articolo 2-*ter* è inutile che io lo rilegga. Esso ha lo scopo di dare al personale che lascia volontariamente l'Amministrazione una assoluta garanzia di riscuotere entro un termine convenientemente breve le modeste somme che ad essi competono. Il Governo deve rendere possibile la loro prima sistemazione dopo la cessazione del servizio. Non si può fare aspettare troppo della gente che deve cambiare mestiere. Un forte ritardo creerebbe condizioni di disagio insostenibile.

Per quel che riguarda il secondo emendamento che propone un articolo 2-*quater*, non è più questione di termini, onorevole Lucifredi, ma di sostanza. Si cerca di dare a coloro che sono mandati a casa un compenso che sia più rispondente al servizio da essi prestato e che invogli veramente questa gente ad uscire dai ranghi della pubblica amministrazione.

Mi riservo poi di illustrare brevissimamente l'articolo 7 quando verrà il momento. (*Applausi dalla destra*).

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Non si può non concordare con l'onorevole Ferretti che, se un trattamento economico vien fatto a coloro che abbandonano il servizio, questo deve essere attuato con immediatezza, in modo che sia efficace ai fini della sistemazione economica di coloro che lasciano il servizio. Su questo punto io credo però che, senza bisogno di una precisa disposizione di legge, un impegno formale da parte del Governo possa essere sufficiente.

Quanto poi ai miglioramenti economici richiesti dall'onorevole Ferretti, io mi rendo conto che nessuno meglio dell'onorevole Sottosegretario che mi ascolta può essere d'accordo con lui (*segni di assenso da parte del Sottosegretario*) e che quindi le difficoltà vengono non dall'onorevole Sottosegretario, ma dal Tesoro. Però vorrei impostare la questione proprio sotto l'aspetto della spesa.

È fuori dubbio che tutti i provvedimenti a favore del personale dell'Africa sono fatti anche in riconoscimento degli altissimi meriti da essi acquisiti nelle nostre ex-colonie, per i quali ad essi si rivolge costantemente il nostro plauso e la nostra gratitudine. E su ciò concordo anche in pieno con l'onorevole Ferretti. D'altronde il fatto stesso che a questo personale si dà facoltà di rimanere in servizio con tutto il trattamento economico previsto per il resto del personale statale, rappresenta la miglior prova della considerazione dei loro meriti e della loro opera. Ma il punto da approfondire, invece, per la possibilità che ci sia modo di riesaminare l'argomento, è un altro: il Governo ha maggiore interesse economico a trattenere i funzionari o ha maggiore interesse al loro sfollamento? Trattenere i funzionari significa sopportare un onere maggiore di quello derivante dal loro esodo anche se il trattamento economico fosse migliorato nel senso suggerito dall'onorevole Ferretti. Evidentemente quindi lo Stato, nonostante quei miglioramenti, avrebbe un maggiore interesse economico a che lo sfollamento avvenga su più ampia scala anzichè a trattenere il personale in servizio.

Qui invero non si stanno facendo leggi di accrescimento di organici degli altri Ministeri, tanto vero che, se il Ministero dell'Africa italiana non fosse stato soppresso, non sarebbero stati aumentati gli organici delle altre amministrazioni: il che significa che il motivo preminente dei provvedimenti emanati o da emanare rispetto al personale non è l'esigenza di servizio ma il vantaggio dei dipendenti.

Noi ci troviamo, difatti, in fase di liquidazione di un Ministero, liquidazione eccezionale, che è avvenuta una volta tanto e che ci auguriamo non si verifichi più, nel suo genere, nel corso della storia: la cessazione di un Ministero, perchè cessano le sue funzioni e non per-

chè le sue funzioni siano destinate ad altro Ministero, è caso raro che va considerato sotto il profilo dell'eccezionalità. Ponendosi da questo angolo visuale, escluso che il trattenimento in servizio corrisponda ad una necessità degli organi statali e pur apprezzando il valore dell'opera di preziosissimi funzionari ed impiegati, il problema va esaminato e risolto sotto l'aspetto della convenienza economica per gli interessati e per lo Stato.

Quanto agli interessati la questione è semplice: far loro un trattamento economico inadeguato al caso di sfollamento, significa sentirsi rispondere che con quel trattamento essi non se ne andranno a casa e continueranno a rimanere in servizio, pesando così maggiormente sulle spalle dello Stato. Con un trattamento economico di sfollamento migliore, ma che non eguagli il trattamento di prestazione di servizio, noi avremmo invece con una stessa via ottenuti due vantaggi: avremmo fatto risparmiare del denaro allo Stato e non avremmo posto le altre amministrazioni in condizione di contrastare l'ingresso a questi nobilissimi impiegati e funzionari, come purtroppo sta accadendo in violazione di quello spirito di fraternità che qui era stato auspicato e al quale in verità non si sono mostrate troppo inclini le altre amministrazioni.

Perciò dico che se è possibile rivedere la disposizione dal punto di vista finanziario per agevolare l'esodo del personale, occorre farlo. In questo senso, onorevole Lucifredi, la pregherei di guardare benevolmente le richieste dell'onorevole Ferretti. Se lei opponesse la barriera delle finanze statali, io non vorrei arrendermi in verità di fronte a tale ostacolo perchè io, che parlo a nome del Parlamento e nell'interesse proprio di quelle finanze che il Tesoro intende tutelare, dovrei augurarmi sottoporre ai colleghi la opportunità di accogliere l'emendamento in esame anzichè respingerlo con conseguenze dannose per l'Amministrazione dello Stato e per il personale interessato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti in esame.

PIECHELE, *relatore*. La Commissione è contraria ai due emendamenti proposti dal senatore Ferretti. È contraria ad inserire l'articolo 2-*ter* perchè lo ritiene completamente superfluo in quanto le somme per facilitare lo sfollamento degli impiegati del Ministero dell'Africa italiana sono già stanziate in bilancio e quindi, una volta che gli impiegati stessi avranno richiesto la cessazione dal servizio, verrà provveduto immediatamente alla liquidazione di quanto loro spettante. La Commissione è contraria anche per i motivi già esposti dal collega Jannuzzi.

Per quanto riguarda l'inserimento dell'articolo 2-*quater* la Commissione è contraria per il fatto che il Senato in occasione della discussione della legge n. 430 ha cercato di fare il trattamento migliore agli impiegati dell'Africa italiana ai quali ha riconosciuto allora e riconosce anche oggi gli indiscussi meriti da essi acquisiti. Bisogna trattarli bene, però senza creare dei privilegi in loro favore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bertone per esprimere il parere della Commissione finanze e tesoro.

BERTONE. Vorrei pregare il senatore Ferretti di non insistere nel primo emendamento, quello che riguarda il pagamento entro un mese delle indennità che spettano ai funzionari che sono stati dimessi. Ciò perchè la Commissione dichiara che non può accettarlo e se per avventura questo emendamento venisse esperito, potrebbe venirne un pregiudizio agli stessi funzionari. Qui non si tratta di copertura, ma piuttosto di una questione di cassa, e quindi il mio invito è motivato dalla convinzione che il pagamento sarà sollecito. A me pare che se l'onorevole rappresentante del Governo dà affidamento che il pagamento verrà fatto immediatamente con le possibilità immediate che consente la contabilità dello Stato, il senatore Ferretti potrebbe ritirare questo emendamento che, non accettato dalla Commissione e dal Governo, qualora fosse respinto dal Senato, potrebbe portare, come ho detto, pregiudizio a quei funzionari.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, si tratta di una questione di copertura perchè quando si dice che invece di pagare una semestralità, se ne dovrebbero pagare due (io non entro nella entità di queste cifre)

si tratta di una spesa nuova, e ogni spesa, grande o piccola, deve essere coperta. Qui è indicata una copertura ma non è accettabile. Si dice che i denari vengono presi dal capitolo 54-*bis*, quello che stanzia le spese per le automobili della Presidenza del Consiglio e dei Ministri senza portafoglio, e per integrare questo capitolo si dovrebbe ricorrere ad un decreto del Presidente della Repubblica. Mi pare che questo non sia un metodo troppo corretto legalmente. Quindi non c'è la copertura. In tale condizione la Commissione finanze e tesoro deve esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere il parere del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Devo innanzi tutto un rilievo iniziale al senatore Ferretti, che ha ritenuto di fare l'esaltazione del lavoro italiano in Africa. Onorevole Ferretti, ella non era presente, in questa Aula, alla seduta del 21 novembre 1952, quando si discusse la prima legge; se vi fosse stato, ella avrebbe visto che altri senatori, a cominciare dall'onorevole relatore senatore Lepore, e arrivando a tutta una serie di altri autorevoli membri di questa Assemblea, ed anche il sottoscritto a nome del Governo, dissero tutti calorose parole di doverosa esaltazione del lavoro compiuto nobilmente dagli italiani in terra di Africa, e in particolare dell'opera dei funzionari che là avevano servito il nostro Paese. Questo sentimento fu manifestato da tutto il Senato, e proprio sotto lo stimolo di questo sentimento fu votata la legge n. 430, per la quale i funzionari dell'Africa italiana, attraverso i loro organi responsabili sindacali, manifestarono al Governo la più viva gratitudine, perchè attraverso quella legge avevano ottenuto delle concessioni di gran lunga superiori a quelle che essi speravano. Quindi non c'è motivo di versare lacrime sulla sorte dei funzionari che avrebbero ricevuto dei torti dal Parlamento, perchè il Parlamento ha reso ad essi giustizia con molta generosità.

Lei mi dirà che oggi si chiedono altre agevolazioni. Questo è umano; ma proprio su questo punto specifico del trattamento per l'esodo volontario, che costituisce l'oggetto principale del suo emendamento, io debbo ricordare alla Assemblea che nel testo della prima legge presentato dal Governo era stabilito un compenso uguale alla metà di quello che fu approvato dal Parlamento. Fu il Senato che allora ebbe a maggiorarlo, stabilendo precisamente quella annualità in più che ella oggi vorrebbe far diventare due annualità. Non vorrei che con una terza legge le due annualità diventassero quattro!

Il trattamento di liquidazione che in altri casi si è dato ai dipendenti dello Stato che vogliono andarsene spontaneamente, è stato di molto inferiore al trattamento che si fa ai funzionari dell'Africa italiana, e ciò tanto è vero che proprio in questi giorni si discute davanti all'altro ramo del Parlamento il progetto generale per l'esodo volontario dei dipendenti dello Stato, e le indennità che sono concesse in quel disegno di legge sono, all'ingrosso, la metà di quelle stabilite con la legge attuale per il personale del Ministero dell'Africa italiana.

Andare al di là sarebbe esagerare. Infatti, attraverso le liquidazioni che vado disponendo per il personale esodante, vedo che non di rado questa liquidazione arriva a cifre che raggiungono il milione o i due milioni; ciò, si noti, in aggiunta a quel trattamento particolare di pensione che si dà a costoro, non solo in funzione del servizio che hanno prestato, ma anche della maggiorazione dei 5 o 7 anni di anzianità convenzionale che la legge attribuisce, sicchè anche chi ha fatto soltanto 12 o 13 anni di servizio presso l'amministrazione, compreso l'eventuale periodo di prigionia, arriva a liquidarsi il diritto a pensione. L'indennità *una tantum* nella misura ricordata, il trattamento di pensione in questa forma, il diritto che ha chi non è soddisfatto di questa soluzione, di restare nell'Amministrazione dello Stato fino al raggiungimento dei limiti normali di età col trattamento concesso a tutti gli altri funzionari, tutto questo è, mi perdoni l'onorevole Ferretti, un trattamento di larga generosità, di doverosa generosità per questi fratelli che hanno servito lo Stato. Perciò dire che nei loro riguardi lo Stato sarebbe ingeneroso è dire cosa che non risponde alla realtà.

Aderisco pertanto al parere dell'onorevole relatore e dell'onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro in merito ai singoli emendamenti. Per quanto riguarda il primo emendamento posso benissimo comprendere le ragioni che hanno spinto gli onorevoli Franza e Ferretti a presentarlo. Vi è stato effettivamente un periodo di crisi nel pagamento di queste indennità, perchè non c'erano i fondi. Se questa legge di proroga si deve fare, è soprattutto per il fatto che a suo tempo non ci furono i fondi disponibili: uno stato di fatto che ha determinato delle conseguenze spiacevoli e che ha rallentato la presentazione delle domande di sfollamento. Questo stato increscioso ora è cessato però, perchè i fondi disponibili ci sono, sono stanziati in bilancio e, se lei osserva il bilancio preventivo del Tesoro del nuovo esercizio e precisamente l'allegato a pagina 378, troverà queste due voci: indennità di buona uscita al personale di ruolo, articolo 8 della legge 29 aprile n. 430: 500 milioni; indennità di licenziamento e buona uscita al personale non di ruolo: 900 milioni.

Avrei motivo di ritenere che con queste somme tutti coloro che vorranno andarsene dalla Amministrazione saranno liquidati, con quella sollecitudine che, come diceva bene il senatore Bertone, le norme sull'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato consentono. Garantisco che la procedura si svolgerà quanto più sollecitamente possibile. Dare la garanzia che la liquidazione avvenga in 30 giorni anzichè in 40 non è in mio potere; ma una volta che ci sono i quattrini, l'ostacolo fondamentale è superato.

Quanto all'emendamento articolo 2-*quater*, ho già detto le ragioni per cui mi sembra non possa aumentarsi la liquidazione che viene data. Aggiungo che non mi sembra possibile accogliere quella parte di emendamento che richiede una liquidazione maggiorata, nel senso di dare a chi abbia una determinata anzianità l'indennità corrispondente al grado superiore a quello rivestito: se è vero che nel campo dei funzionari dell'Africa italiana vi sono state certe lentezze di carriera, non è meno vero che certe lentezze di carriera vi sono state anche in altre Amministrazioni. E quindi non potrebbe essere presa per loro soltanto una misura di carattere così particolare, così contraria ad ogni norma comune, cioè quella di liquidare un impiegato non sulla base del suo grado, ma sulla base del grado superiore. Non mi risulta che questo sia stato mai praticato in altri casi.

Per questi motivi il Governo aderisce alla opinione dell'onorevole relatore e prega il Senato di voler respingere gli emendamenti degli onorevoli Franza e Ferretti.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, insiste negli emendamenti?

FERRETTI. Sì, signor Presidente, e vorrei brevemente esporre le ragioni per le quali insisto.

Se voi dite che, nel caso venga respinto lo emendamento, si compromettono le possibilità di questi bravi funzionari, votate a favore. Se, invece, votate contro, la legge rimane come è, non si peggiora niente. Vuol dire che coloro che lasciano il servizio, una garanzia reale non l'avranno. Anche l'onorevole Lucifredi non si è potuto impegnare oltre quanto è stato stanziato. Speriamo che con questi milioni stanziati ci si faccia; ma ci si può anche non fare. Invece io, come interprete, credo, di gran parte dei presenti, chiedo che il Governo si impegni a pagare, entro un termine preciso, tutti coloro che se ne vanno ed hanno necessità di denaro, proprio in un primo momento.

Circa la seconda parte — cioè circa l'entità delle liquidazioni — è molto relativo dire: è sufficiente o no, è molto o poco. Certo, se io ed altri colleghi abbiamo proposto l'emendamento in discussione, l'abbiamo fatto perchè da molte parti ci si è rappresentata la necessità di presentarlo. Quanto poi a ciò che ha detto l'onorevole Lucifredi, che non è giusto corrispondere l'indennità in base ad un grado superiore a quello che si è raggiunto nella Amministrazione, domando se normalmente si tengono funzionari 10-12 anni senza promozione, e poi si dice loro: andate a casa col grado che avevate 12 anni fa, senza che questi funzionari siano stati mai bocciati o selezionati negativamente, ma avendo avuto troncate le carriere non per colpa loro. Giustamente essi chiedono un grado superiore, quello cioè che sarebbe loro spettato se tutto si fosse svolto nella normalità e nel rispetto

degli impegni che lo Stato assunse quando il dipendente, vincitore del concorso, entrò nell'Amministrazione. (*Interruzione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*).

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dei due emendamenti.

ASARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASARO. Onorevoli colleghi, avremmo continuato a tacere e ad appoggiare la legge come abbiamo fatto fino a questo momento, appunto perchè avremmo desiderato fosse rispettata quella concordia che ha ispirato la approvazione della legge stessa nell'altro ramo del Parlamento. Naturalmente in ciò non era implicito che noi condividessimo alcuni motivi qui espressi dei colleghi Ferretti e Menghi. A noi interessa soltanto difendere una categoria di impiegati, per evitare che le loro sorti e quelle dei loro familiari debbano risentire, così angosciosamente, di quelle che sono state le sorti di un lavoro che i nostri fratelli hanno svolto meritoriamente lontano dalla Madre Patria. Ma la precisazione fatta dall'onorevole Lucifredi, per una parte del secondo emendamento Franza e Ferretti, che non mi convince sufficientemente, mi induce a motivare il nostro voto favorevole ai due emendamenti. Egli ci adduce, là dove l'emendamento dice: « nei confronti del personale che alla data di scadenza » ecc., che le lentezze verificatesi nell'amministrazione dell'allora Ministero dell'Africa circa le promozioni del personale, possono essersi e si saranno verificate anche in altre amministrazioni, e ciò può essere esatto. Penso però che valga la pena di tener conto di quanto al riguardo ha obiettato il collega Ferretti, ossia che, per dodici anni, questo personale è stato fermo non per un normale ristagnare delle promozioni in tutte le amministrazioni, ma per ragioni di carattere particolare, che si distinguono da quelle che possono essere intervenute in altre amministrazioni. Per questo, votando a favore degli emendamenti, intendiamo compiere atto di doverosa giustizia.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo aggiuntivo 2-*ter* proposto dai senatori Ferretti, Franza e Barbaro, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-*quater*, anch'esso non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 3.

A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, si intendono applicabili anche alle unità di personale che, al 1° luglio 1953, si trovavano in posizioni di stato non implicanti interruzioni del rapporto di impiego.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non è, in conseguenza, applicabile al personale che, alla data indicata, si trovava in tale posizione e nei cui confronti valgono le norme del terzo comma dell'articolo 12 della predetta legge.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. In questo articolo la giustificazione del testo della Commissione pare si riferisca unicamente al fatto che alla parola « impegno » doveva essere sostituita la parola « impiego », benchè nel testo pervenuto dalla Camera già sia stata fatta la correzione. Vi è però un'altra parola che dovrebbe essere rettificata; alla fine del primo comma la parola « interruzioni » credo sia opportuno sostituirla con la parola « interruzione », così come risulta dal testo approvato dalla Ca-

mera. Infatti nella relazione della Commissione non è spiegata la lieve differenza, che tuttavia potrebbe dar luogo a qualche sorpresa nella applicazione della legge. Evidentemente deve trattarsi di un semplice errore di scritturazione.

PIECHELE, *relatore*. Sono d'accordo con la modificazione proposta dal senatore Bertone.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'articolo 3 con la modificazione della parola: « interruzioni » con l'altra: « interruzione ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dai senatori Cerica, Ciasca, Romano Antonio e Taddei è stato proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo 3-bis:

All'articolo 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana che, a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, sia stato collocato a riposo d'ufficio senza che si fossero verificate le condizioni di età e di servizio previste dall'articolo 1, lettera *a*) del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e per ragioni diverse da quelle previste dalle lettere *b*) e *c*) del medesimo articolo, deve considerarsi collocato a riposo alla data del compimento delle suddette condizioni ed ha diritto, per il periodo intercorrente fino a tale data, al trattamento economico di attività a titolo di stipendio ed assegni accessori relativo al grado rivestito all'atto della disposta cessazione dal servizio, salvo conguaglio con quanto percepito a titolo di pensione.

Il trattamento di pensione dallo stesso goduto è riliquidato nelle misure vigenti ed effettivamente spettanti ai singoli interessati alla data di cui al precedente comma.

Il personale suddetto, che alla data dell'entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, non avesse raggiunto le condizioni di età o di servizio richiamate nel secondo comma, s'intende collocato a riposo d'autorità a decorrere dalla predetta data con diritto ad usufruire dei benefici di cui all'articolo 8 della citata legge.

Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana collocato a riposo di ufficio posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di pace per raggiungimento dei limiti di età o dell'anzianità di servizio previsti dall'articolo 1, lettera *a*) del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, nonchè a quello previsto nel secondo comma del presente articolo, è concessa una indennità una volta tanto pari ad una annualità del trattamento di attività in godimento alla data di decorrenza del collocamento a riposo ».

PRESIDENTE. Avverto inoltre che il Governo ha presentato un testo sostitutivo del predetto articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 3-*bis*.

Il personale dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che, posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, sia stato collocato a riposo di ufficio per ragioni di servizio, ai sensi del regio decreto 9 maggio 1929, n. 925, o al termine del periodo del collocamento a disposizione in applicazione dell'articolo 14 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, deve considerarsi collocato a riposo alla data del compimento delle condizioni di età o di servizio previste dall'articolo 1 lettera *a*) del testo unico sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, ed ha diritto, per il periodo intercorrente fino a tale data, al trattamento

economico di attività a titolo di stipendio e assegni accessori relativo al grado rivestito all'atto della disposta cessazione dal servizio, e salvo conguaglio con quanto percepito a titolo di pensione. A tal fine il personale di cui trattasi viene riammesso in ruolo e collocato in soprannumero per il periodo decorrente dalla data del primo collocamento a riposo alla data del ricollocamento a riposo.

Il trattamento di pensione dallo stesso goduto è riliquidato nelle misure vigenti ed effettivamente spettanti ai singoli interessati alla data di cui al precedente comma, prima parte.

Il personale suddetto che, alla data della entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, non avesse raggiunto le condizioni di età o di servizio richiamate nel primo comma, s'intende collocato a riposo d'autorità a decorrere dalla predetta data con diritto ai benefici di cui all'articolo 8 della citata legge.

PRESIDENTE. Il senatore Cerica insiste nel testo da lui proposto?

CERICA. Le trattative da me svolte con il Governo e con la Commissione finanze e tesoro mi hanno permesso di constatare che tanto il Governo quanto la Commissione finanze e tesoro sono venuti incontro nel modo migliore e nella misura maggiore possibile a quanto avevo rappresentato e richiesto.

La legge dell'anno scorso provvide a definire la posizione e gli assegni dei funzionari del Ministero dell'Africa italiana che trovano sistemazione in altre amministrazioni centrali e provvide anche a stabilire un equo trattamento per coloro i quali devono sfollare per la soppressione del Ministero. Da queste provvidenze venivano a rimanere esclusi nove altissimi funzionari, tra i quali i governatori Caroselli e Daodiace che hanno lasciato, in Africa, un ricordo che, senza dubbio, non può essere oggi sopito nelle popolazioni. Tutto quello che hanno seminato con la loro alta umanità, tutto quello che hanno seminato con la loro illuminata azione di Governo in favore del nome italiano, tra le popolazioni della Somalia il governatore Caroselli, tra le popolazioni libiche, eritree e dello Scioa il governatore Daodiace, sono patrimoni morali e materiali che varranno, senza dubbio, a permettere ancora e a facilitare l'ingresso, in quei territori, al lavoro, alla tecnica, all'organizzazione italiana; perchè essi ognora dimostrarono con quale alto senso di civismo e con quanta capacità e saggezza i nostri Governi amministrassero e reggessero le popolazioni locali. Esprimendo il mio riconoscimento e quello del Senato ai nove alti funzionari, che nel 1949, con un provvedimento di anticipazione di sfollamento, furono collocati in posizione di quiescenza, io ho ritenuto di adempiere ad un mio dovere d'italiano, di senatore e di vecchio coloniale perchè sono stato testimone dell'opera altamente meritoria da loro svolta.

Di fronte a quello che il Governo ha concesso con l'emendamento che propone ed anche per la constatazione fatta che tutto quello che il Governo poteva concedere ha concesso, io non posso che rimettermi all'emendamento governativo e ritiro pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sull'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

PIECHELE, *relatore*. La Commissione è d'accordo col Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Comunico che l'emendamento da me proposto è stato presentato per incarico del Ministro del tesoro, da cui è stato elaborato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-*bis* proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Comunico che da parte dei senatori Boccassi, Leone, Voccoli, Asaro, Negro e Gramegna è stato presentato un articolo aggiuntivo il quale, per la verità, non reca numerazione, ma che, secondo l'ordine logico, dovrebbe essere inserito a questo punto. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Nell'articolo 8, lettera *b*), penultimo rigo, e lettera *c*), terzo e quarto rigo, della legge 29 aprile 1953, n. 430, le parole: « una annualità » sono sostituite con le seguenti: « due annualità ».

Nell'articolo 9, ultimo comma, secondo e terzo rigo, le parole: « una semestralità » sono sostituite con le seguenti: « una annualità ».

PRESIDENTE. Osservo che questo emendamento riproduce una parte dell'articolo 2-*quater* proposto dai senatori Ferretti, Franza e Barbaro, che è stato respinto. Esso è pertanto da considerare precluso.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 4.

L'articolo 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all'articolo 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sarà disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto articolo 7.

Ugualmente sarà provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, ai sensi del successivo articolo 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo articolo 18, quinto comma lettera *a*).

Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato è concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio.

Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attività vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, può optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge.

« L'Ufficio di cui al precedente articolo 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni

successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di età e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato ».

PRESIDENTE. Il senatore Lepore ha proposto di aggiungere alle parole: « può optare per la conservazione di tale rapporto di impiego » le altre « nel suo complesso e nel suo sviluppo giuridico ed economico ».

Il senatore Lepore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEPORE. Ritengo che, quanto meno, si sarebbe dovuto precisare nella relazione molto chiaramente il concetto che io desidero sia inserito in modo esplicito nel testo della legge. Vorrei conoscere, perciò, il parere della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo a esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PIECHELE, *relatore*. Ritengo che non vi sia necessità di questo emendamento in quanto l'articolo 5 dice chiaramente « può optare per la conservazione di tale rapporto di impiego » e cioè del rapporto di impiego previsto dal contratto tipo: non vi è pertanto bisogno di aggiungere altro.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Concordo con l'interpretazione dell'onorevole relatore, che corrisponde anche a quella che fu la posizione del Senato su questo argomento. Mi pare che l'emendamento sia superfluo.

PRESIDENTE. Senatore Lepore, mantiene il suo emendamento?

LEPORE. Poichè è chiaro che il testo del mio emendamento viene accettato implicitamente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 5 nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 6.

Nel comma quarto dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, le parole: « Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo... » sono sostituite con le seguenti: « Nei confronti del personale stesso sono considerati come servizio utile ed ininterrotto prestato alle dipendenze dell'Amministrazione statale... ».

Fra il quarto ed il quinto comma dello stesso articolo 15 sono inseriti i seguenti nuovi commi:

« Il personale di cui al primo comma ha titolo all'applicazione delle norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, ancorchè alle date previste dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della citata legge non si trovasse in effettivo servizio perchè non ancora riutilizzato.

« Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nella condizione di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 agosto 1954 all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dell'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

« Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati già inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici per il loro ade-

guamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo ».

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 6.

I primi quattro commi dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti, con effetto dal 1° luglio 1953, dai seguenti:

« Al personale assunto dai cessati Governi dell'Africa Orientale Italiana e della Libia in base a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, competono, a decorrere dalla data dell'assunzione, con gli stessi criteri e nelle stesse misure, gli aumenti periodici dello stipendio spettanti al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, della categoria di equiparazione economica, in base alle tabelle di cui all'allegato 1 del contratto tipo, approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

« Ai fini dei suddetti aumenti periodici, del computo dell'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nonchè dell'anzianità di cui all'articolo 7 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, ed ai fini del trattamento di quiescenza, nei confronti del personale di cui al precedente comma sono computati come servizio statale non di ruolo utile ed ininterrotto i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'ultimo comma del precedente articolo 9.

« Nei confronti del personale medesimo non si farà luogo ad alcun recupero per pagamenti eventualmente effettuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di stipendio, in eccedenza all'ammontare dello stipendio stesso determinato ai sensi dei precedenti commi, nè si farà luogo ad alcuna corresponsione di competenze arretrate derivanti dall'applicazione degli stessi commi.

« Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al primo comma sono collocati, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, e semprechè in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, nei ruoli speciali transitori od organici di gruppo corrispondente alla categoria del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alla quale risultavano assimilati, alle date, rispettivamente, del 1° maggio 1948 e del 24 giugno 1951, agli effetti dell'articolo 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816; essi hanno titolo a tale collocamento ancorchè alle date previste dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, non si trovassero in effettivo servizio perchè non ancora riutilizzati.

« Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 agosto 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

« Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati già inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo.

« In caso di mancato collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, gli impiegati di cui al presente articolo, a cura delle Amministrazioni presso le quali prestano servizio, sono inquadrati, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni

esplicate, nelle categorie del personale statale non di ruolo stabilite nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con lo stato giuridico ed economico previsto dal citato regio decreto-legge e successive modificazioni, corrispondenti alle categorie del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle quali risultino assimilati ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816. Ad essi è conservata, a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione, la eventuale differenza tra la retribuzione stabilita, per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta e calcolata ai sensi del precedente secondo comma, ed il trattamento di stipendio goduto all'atto dell'inquadramento ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere su questo emendamento.

PIECHELE, *relatore*. La Commissione è d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto allora ai voti l'articolo 6 nel testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1932, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno undici anni ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi, il primo dai senatori Franza, Ferretti e Barbaro e il secondo dai senatori Boccassi, Asaro ed altri. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Aggiungere il seguente comma:

" Le promozioni al grado VIII di gruppo *A*, al grado IX di gruppo *B*, al grado XI di gruppo C, avvenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, decorrono, ai soli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1952 " ».

« Aggiungere il seguente comma:

" Le promozioni al grado VIII gruppo *A*, al grado IX gruppo *B*, al grado XI gruppo *C*, disposte ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, decorrono, ai soli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1952 " ».

PRESIDENTE. Poichè i due emendamenti sono sostanzialmente eguali, essi saranno discussi congiuntamente.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere su di essi il proprio avviso.

PIECHELE, *relatore*. La Commissione è contraria.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è contrario per le ragioni già addotte per gli altri emendamenti. Sarebbe una norma di carattere del tutto eccezionale, che non potrebbe essere giustificata solo per questa categoria di personale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Franza, Ferretti e Barbaro, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Resta naturalmente assorbito da questa votazione l'emendamento sostanzialmente eguale presentato dai senatori Boccassi ed altri.

Metto ora ai voti l'articolo 7. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al V ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del Governo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Aggiungere il seguente comma:

" Allo stesso articolo 17 è aggiunto il seguente comma: ' Alla Commissione di cui al citato decreto ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, sono riconosciuti, con effetto della data della sua costituzione, poteri deliberanti ' " ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIECHELE, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo dal testo emendato.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al V ».

Allo stesso articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

« Alla Commissione di cui al citato decreto ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 9.

L'assegnazione del personale, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, alle singole Amministrazioni, e, nell'àmbito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sarà effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e della attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato, tuttavia, sarà tenuto anche e prevalente conto della ripartizione in atto dei singoli funzionari ed impiegati fra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonchè dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni.

PRESIDENTE. Da parte del Governo è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura:

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 9.

Fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegnazione del personale di cui ai comma stessi alle singole Amministrazioni, e, nell'àmbito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sarà effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e dell'attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato sarà tenuto particolare conto della ripartizione in atto dei singoli funzionari e impiegati tra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonchè dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIECHELE, *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. Io insisto perchè venga accolto dal Senato il testo approvato dalla Camera e che non è stato modificato in sede di Commissione.

La sostituzione proposta porterebbe ad una limitazione dell'ingresso di questi funzionari al Ministero degli esteri. È una limitazione che contrasta nettamente con il trattamento che il Senato ha creduto di dover fare, sia oggi che ieri, a coloro che in Africa hanno sofferto. È una restrizione con cui si colpiscono coloro che dovrebbero avere tutta la nostra assistenza e ai quali bisogna riconoscere capacità non comuni, di cui hanno dato prova nelle amministrazioni presso le quali sono stati trasferiti.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'onorevole Lepore mi fa torto quando crede che egli possa essere più zelante di me nel farsi tutore dei legittimi interessi e delle aspettative dei funzionari del Ministero dell'Africa italiana i quali sanno, e non da oggi, che per la tutela dei loro interessi, nei confronti di tutti i Ministeri, niuno escluso, il Governo, attraverso la mia modesta persona, ha fatto tutto quello che doveva, e continuerà a farlo, facendo il possibile perchè nessuno abbia a trovarsi in quella situazione che l'onorevole Lepore paventa.

In realtà però l'emendamento proposto dal Governo, agli effetti temuti dall'onorevole Lepore, non porta alcun pregiudizio. Io chiedo che effettivamente il Senato voglia accettare l'emendamento, che intende semplicemente evitare che il testo della Camera sia inteso, come qualcuno ha ritenuto, in un senso incompatibile con lo spirito della legge e con la volontà manifestata dal Senato quando, nella legge 430, ebbe a disciplinare la materia dei dipendenti del Ministero dell'Africa italiana. Vorrei infatti ricordare agli onorevoli senatori che furono qui allora proposti una serie di emendamenti e una serie di ordini del giorno con i quali si impegnava il Governo, o si stabiliva addirittura legislativamente l'obbligo del Governo di incasellare ciascuno definitivamente nel quadro dell'amministrazione presso la quale fosse comandato. Si disse allora, e il Senato decise in tale senso, non essere possibile questo automatico incasellamento, perchè esso deve essere fatto tenendo conto, sì, delle legittime aspirazioni di ciascu-

no, ma anche delle esigenze del servizio. Ciò mirabilmente il Senato stabilì nell'articolo 18 che il testo della Camera tende ad integrare: « A tale fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole amministrazioni, secondo le rispettive esigenze, dei posti aggiunti ai ruoli ordinari ... », sicchè l'esigenza del servizio è la fondamentale che vale a determinare come questi ruoli debbano essere stabiliti. Orbene, vi fu qualcuno che, interpretando erroneamente l'iniziativa dell'onorevole Cappugi, che fu alla Camera il presentatore di questo articolo 9, che aveva una genesi ed una ragione di essere del tutto diverse, ritenne che quel richiamo alle esigenze del servizio dovesse ritenersi soppresso. Questo non può essere nel modo più assoluto, perchè proprio le esigenze del servizio devono essere in preminente rilievo, ed è per questo che, nell'emendamento governativo si dice, « fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 18 ». Questa è l'aggiunta sostanziale dell'emendamento governativo, che io prego il Senato di voler accogliere, perchè mi sembra che la preminenza di queste esigenze di servizio debba essere universalmente riconosciuta.

Detto questo, ripeto, come ebbi a ripetere in altre circostanze in Parlamento e fuori del Parlamento (e sono lieto che ciò risulti anche nei verbali della seduta di oggi), che il Governo nei confronti di ogni amministrazione, anche di quella cui ha fatto riferimento l'onorevole Lepore, farà tutto quanto è suo dovere perchè le aspettative degli impiegati che siano compatibili con le esigenze del servizio, abbiano la più piena e completa soddisfazione.

In questo stato di cose penso che anche l'onorevole Lepore dovrebbe accedere al testo governativo, sul quale comunque prego il Senato di voler esprimere voto favorevole.

PESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 10.

Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948 e per un periodo complessivo di almeno anni sei — ferma rimanendo l'abbreviazione di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — ed in ogni caso per tutto il periodo di servizio prestato successivamente alla predetta data, abbia esplicato, in modo lodevole, mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia o, comunque, mansioni di ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C*, può essere inquadrato, ai sensi ed agli effetti del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo *C*, ancorchè non sia in possesso del prescritto titolo di studio.

L'inquadramento è disposto con effetto dal 1° maggio 1948 nei ruoli speciali trasitori e dal 24 giugno 1951 nei corrispondenti ruoli organici qualora a tali date gli impiegati interessati avessero già compiuto il periodo di servizio utile stabilito nel precedente comma; da quella posteriore nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici.

Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, la valutazione del servizio è effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per i pe-

riodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed Ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'articolo 11 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« I funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro tre mesi dal loro collocamento a riposo, di essere iscritti negli albi professionali dei procuratori e degli avvocati, purchè abbiano prestato, rispettivamente, dieci e quindici anni di servizio nella Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la metà in colonia.

« In deroga alle disposizioni vigenti, è altresì autorizzata la nomina a notaio dei funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana cessati dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, i quali, nei concorsi per esami già espletati o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei concorsi per esami che potranno essere banditi entro tre anni dalla predetta data, abbiano conseguito o conseguano l'idoneità.

« Gli interessati che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma, nel caso di partecipanti a concorsi già espletati e semprechè conservino i requisiti per la nomina a notaio, dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi, entro il termine, pure perentorio, di sei mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia del decreto di approvazione della graduatoria dei concorrenti.

« La domanda dovrà contenere anche la indicazione, in ordine di preferenza, di tre sedi notarili vacanti ai sensi del primo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nelle quali gli interessati gradirebbero essere destinati.

« Nel caso che manchi detta indicazione, o che le sedi prescelte non possano essere assegnate, o per ragioni di servizio, il Ministero provvederà d'ufficio all'assegnazione alla sede ».

(*È approvato*).

Art. 12.

Fra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è inserito il seguente:

« Nell'interesse del servizio, può essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi ».

PRESIDENTE. Di questo articolo i senatori Magliano, Menghi ed altri hanno chiesto la soppressione.

Il senatore Magliano ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAGLIANO. L'articolo 12 della legge 430 disponeva, in via direi transitoria, che fino a quando non fossero emanate le norme stabilite dalla legge per l'assegnazione e la sistemazione definitiva di questo personale, i funzionari di ruolo comandati presso altre Amministrazioni rimanevano nell'attuale posizione.

Invece, ora si propone di aggiungere un comma che, a mio avviso, non solo è perfettamente inutile, ma in contrasto con quanto abbiamo approvato pochi minuti or sono all'articolo 9; e cioè che nell'interesse del servizio può essere disposto il passaggio ad altre amministrazioni. Ora questa è una facoltà che il Governo ha sempre avuto, tanto è vero che anche in questo periodo intermedio di incertezza sulla sistemazione di questo personale, alcuni funzionari sono passati, a loro domanda, o dietro disposizione del Governo, ad altre amministrazioni. Non vedo quindi perchè si debba aggiungere un comma che crea una posizione di svantaggio per tutto il personale

oggi comandato, quando coloro i quali vogliono passare ad altre amministrazioni possono farlo, ove lo credano opportuno e le esigenze del servizio lo consentano. Questo articolo 12, secondo me, è pericoloso perchè aumenta lo stato di disagio di questa numerosa categoria, che da anni vive incerta della sua posizione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PIECHELE, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Magliano e da altri, perchè ritiene che l'articolo 12 altro non contenga che la precisazione della portata del comando. Il legislatore, quando ha votato la legge n. 430, con la dizione « continua a prestare servizio nell'attuale posizione », non voleva certo venir meno alle esigenze fondamentali del servizio di disporre dei comandi per il personale di cui è questione. Pertanto la Commissione è contraria all'emendamento.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Devo spiegare rapidissimamente la genesi di questa norma. Che quando c'è del personale comandato presso una amministrazione, si possa procedere ad un nuovo decreto di comando per trasferirlo da una amministrazione ad un'altra, siamo perfettamente d'accordo; senonchè nella legge 430 sta una norma così formulata: « Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi distaccato presso amministrazioni diverse da quella dell'Africa italiana continua a prestare servizio nell'attuale posizione ».

Io sono perfettamente persuaso che questa norma sia compatibile con la possibilità di un comando da una amministrazione all'altra, comando che in molti casi è necessario. Io richiamo su questo l'attenzione del Senato, proprio per tutelare meglio la posizione dei dipendenti, perchè nell'esperienza di questo anno di amministrazione dell'ufficio per gli affari del soppresso Ministero, ho avuto parecchie volte l'occasione di ricevere la visita di nostri impiegati che sono distaccati presso l'una e l'altra amministrazione, i quali mi raccontavano i loro affanni tra cui, talvolta, quello di essersi creata una condizione di incompatibilità presso le amministrazioni dove si trovavano. Essi pregavano di essere inviati in un'altra amministrazione per crearsi un ambiente nuovo. In un certo numero di casi, proprio nel loro interesse, questo trasferimento permette di evitare delle situazioni estremamente spiacevoli. Ho seguìto sempre questo procedimento, convinto che fosse perfettamente normale e legittimo. Viceversa, ho incontrato certi ostacoli da parte degli organi di controllo del Ministero dell'Africa, che obiettarono che la formula dell'articolo 12 « continua a prestare servizio nell'attuale posizione » porta ad una specie di timbro impresso in fronte a questi funzionari, i quali, finchè non hanno destinazione definitiva, dovrebbero restare in quel preciso posto in cui si trovavano alla data di entrata in vigore della legge. Che questo debba essere fatto, per il 99 per cento dei casi, siamo perfettamente d'accordo: non è certo nel desiderio di nessuno, e non è stato nemmeno seguìto nella pratica in questo periodo, il criterio di muovere a capriccio i funzionari da una amministrazione all'altra. Però che in certe rare circostanze, nell'interesse dell'amministrazione o dell'impiegato, questo si possa fare, credo sia cosa estremamente utile.

D'altra parte, del periodo di vita dell'ufficio di affari del soppresso Ministero è già passato un anno e non restano che sei mesi per provvedere. Se attraverso questa norma, in questi sei mesi, si eviteranno gli ostacoli sorti in linea di fatto durante questo periodo nei confronti dell'esercizio di tale naturale potere, credo che faremo non soltanto l'interesse dell'amministrazione ma anche quello dei funzionari.

Quanto al timore specifico di quei funzionari la cui sorte preoccupa l'onorevole Magliano, cioè i funzionari dell'Africa che si trovano attualmente in Somalia, è chiaro che nessuno penserà di toglierli dalla Somalia fintanto che sussisteranno delle esigenze di servizio che implicano la loro presenza colà. Ma se domani, in ipotesi, dovessero verificarsi esigenze di servizio per cui in Somalia si debba diminuire il numero dei funzionari, non si può pensare che costoro portino scritto in

fronte il loro diritto di restare in Somalia per sempre, fino a che la nuova legge non abbia ad essere emanata.

Prego pertanto, in questo spirito, il senatore Magliano di accontentarsi delle assicurazioni precise che io gli do davanti all'Assemblea e di ritirare quindi l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Magliano, insiste nel suo emendamento?

MAGLIANO. Debbo insistere nel mio emendamento proprio per le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario con tanta precisione e sulle quali io concordo. Dei chiarimenti che egli ha dato e degli impegni presi, certamente il Senato terrà conto e soprattutto ne dovranno tenere conto le amministrazioni. Mi sembra strano che si debba disporre un articolo di legge per convincere alcune amministrazioni ad una interpretazione piuttosto che un'altra della norma. È il Governo che deve fornire questa interpretazione, secondo lo spirito con cui essa è stata approvata dal Parlamento. Se noi dovessimo fare un articolo di legge ogni volta che un direttore generale pensa di interpretare una norma diversamente da come il Parlamento si è espresso, sarebbe cosa assurda e disdicevole.

Da questo punto di vista strettamente legislativo, io credo che sopprimere l'articolo, dopo l'interpretazione precisa data dall'onorevole Sottosegretario, a cui io aderisco, sia cosa non soltanto corretta, ma soprattutto rispondente alla dignità ed alle funzioni del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 12, proposto dai senatori Magliano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 13.

Dopo l'articolo 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, aggiungere il seguente nuovo articolo 12-*bis*:

« Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, fruisce di trattamento economico fondamentale, a titolo di stipendio, indennità e assegni accessori di attività di servizio, nelle misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado.

« Parimenti, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, il personale di cui al precedente comma fruisce delle altre indennità e competenze, comunque denominate, diverse da quelle contemplate nel precedente comma, che siano previste, con carattere generale, da disposizioni di legge o di regolamento.

« Al personale medesimo, ove ne concorrano le condizioni ed in quanto ne sia consentito il cumulo con le indennità ed assegni previsti nei precedenti commi, competono altresì, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, le indennità, gli assegni, i diritti, i proventi e compensi a carattere continuativo o periodico che siano attribuiti, da disposizioni di carattere generale o particolare, in ragione dell'appartenenza del personale a determinate Amministrazioni o dell'assegnazione a determinati servizi, o che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi o afferiscano a cariche ed incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio. A quest'ultimi effetti, rimangono, tuttavia, ferme le disposizioni del precedente articolo 12 relative al trattamento del perso-

nale in posizione di comando e per il perdurare di tale posizione, ove da esse derivi al personale di cui al presente articolo un trattamento più favorevole.

Agli effetti di cui ai precedenti commi, la corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato, sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« È convalidata l'applicazione effettuata al personale di cui al presente articolo, con i criteri stabiliti per il corrispondente personale di ruolo, delle provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successivi simili provvedimenti di carattere generale.

« In ogni caso, nei confronti del personale di cui al presente articolo, non si fa luogo ad alcun conguaglio fra quanto percepito e quanto ad esso spettante in esecuzione delle norme di cui ai precedenti commi.

« È soppresso l'articolo 15 del contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 120, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Lepore, Pezzini ed altri hanno proposto un articolo 13-*bis*. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« All'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, aggiungere i seguenti commi: " L'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana è autorizzato, in base a norme da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a bandire concorsi, fra gli impiegati appartenenti ai gruppi immediatamente inferiori a quelli per i quali intendono concorrere, per tanti posti nei gradi iniziali dei vari gruppi *A*, *B* e *C* dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, quanti sono gli impiegati dei gruppi *B*, *C* e subalterni, appartenenti ai predetti ruoli organici, in possesso di titolo di studio valido per uno dei vari gruppi immediatamente superiori a quello di appartenenza. Per l'ammissione al concorso nel grado iniziale del ruolo del personale di Governo non costituisce requisito necessario l'aver conseguito la nomina ad ufficiale di complemento.

« Per l'attuazione del precedente comma vale quanto stabilito dal comma quarto del presente articolo per quanto riguarda il gruppo, il grado e l'anzianità di grado ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. In merito all'emendamento del senatore Lepore voglio ripetere a questa Assemblea quello che ebbi già a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, e cioè che il Governo per evidenti motivi non ritiene oggi di poter bandire dei concorsi nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, perchè evidentemente, quando il Ministero è soppresso, bandire concorsi per i suoi posti sarebbe una cosa veramente singolare, tanto è vero che un concorso bandito a suo tempo venne proprio per questo fatto oggetto di rapide interrogazioni parlamentari di protesta e fu revocato. Ma il Governo, mentre non può accettare di bandire ora i concorsi postulati dall'emendamento Lepore, si impegna a fare in modo, attraverso le norme delegate che saranno emesse in base alla delega, che questa legge prevede, di consentire che presso le varie Amministrazioni ove saranno destinati quegli impiegati del Ministero dell'Africa italiana di cui si occupa il senatore Lepore, abbiano a svolgersi concorsi ad essi riservati che consentano a coloro che sono in possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti prescritti, di poter passare, nell'àmbito del Ministero di destinazione, attraverso le prove di legge, al gruppo superiore a quello al quale attualmente appartengono. Prego quindi il senatore Lepore di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Lepore, mantiene il suo emendamento?

LEPORE. Date le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli successivi.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 14.

Dopo il primo comma dell'articolo 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, inserire il seguente:

« Ferme rimanendo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, concernente il personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, al personale di cui al precedente comma, che ne abbia diritto, continuano ad applicarsi, fino al passaggio alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, all'articolo 10 del regio decreto 7 febbraio 1938, n. 281, ed agli articoli 5, 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 e successive modificazioni.

Nel secondo comma dello stesso articolo, che diventa terzo comma, le parole " nei predetti territori " sono sostituite con le seguenti " nei territori di cui al primo comma " ».

(*È approvato*).

Art. 15.

L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori che di nomina nei corrispondenti ruoli organici, sulla base del trattamento economico a titolo di stipendio, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità spettante al personale a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa italiana alla data della entrata in vigore della citata legge.

Il suddetto assegno è equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall'articolo 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e produce gli stessi effetti.

(*È approvato*).

Art. 16.

Agli aventi diritto del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa italiana, compreso quello sanitario, il quale sia deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e quella di entrata in vigore della presente legge, compete, per il periodo di servizio prestato dal dante causa nelle predette posizioni, l'indennità prevista dall'articolo 9 del citato decreto, salvo conguaglio con quanto eventualmente allo stesso o ad analogo titolo già percepito e sempre che il servizio predetto non sia stato già valutato nella liquidazione di trattamento di quiescenza.

La medesima indennità è dovuta agli aventi diritto del personale di cui al precedente comma il quale, avendo richiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori o l'ammissione nei corrispondenti ruoli organici, deceda posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e prima del collocamento o della nomina nei ruoli predetti.

La liquidazione dell'indennità si effettua su domanda degli aventi diritto, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella ipotesi di cui al primo comma, e dalla data della morte del dante causa nell'ipotesi di cui al secondo comma.

(*È approvato*).

Art. 17.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana è autorizzato a conferire, su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, e con decorrenza non posteriore al 30 aprile 1948, nuove equiparazioni, ai fini del trattamento economico, del personale a contratto speciale a tempo indeterminato assunto dai cessati Governi della Libia

e dell'Africa orientale italiana, a categorie, gradi, classi e corrispondenti qualifiche d'impiego a contratto tipo, semprechè risulti accertato che il personale stesso abbia disimpegnato lodevolmente le mansioni proprie della categoria, grado, classe e qualifica cui viene equiparato e sussistano le altre necessarie condizioni, ivi compreso il possesso del prescritto titolo di studio.

(*È approvato*).

Art. 18.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana è autorizzato ad esercitare, nei confronti del personale degli enti indicati nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che sia retribuito, anche parzialmente, a carico del bilancio dello Stato, tutte le attribuzioni spettanti agli organi deliberativi degli enti medesimi secondo le rispettive norme regolamentari. Per le promozioni e gli aumenti periodici dello stipendio esso provvede su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'Istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689, per la durata di tre esercizi finanziari a partire da quello 1951-52, è prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1954-1955.

La copertura dell'onere inerente a tale quota di contributo è assicurata dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario 1954-1955.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Menghi è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Sostituire al testo dell'articolo il seguente:

« Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'Istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689, per la durata di tre esercizi finanziari a partire da quello 1951-52 è prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1954-55, ed è elevato a lire 20.000.000.

« La spesa di cui al comma precedente, eccedente la somma di lire 2.000.000 già stanziata, farà carico al capitolo 518 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55, i cui stanziamenti potranno essere integrati, in relazione al fabbisogno, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ».

PRESIDENTE. Il senatore Menghi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MENGHI. Gli onorevoli senatori hanno sentito che l'onorevole Sottosegretario è stato esplicito nel riconoscere la impellente necessità di aiutare finanziariamente l'Istituto italiano per l'Africa.

Prendendo atto dell'intenzione del Governo di erogare immediatamente qualche congrua somma anche con una nota di variazione — così gli suggerisco — non voglio insistere per la votazione dell'emendamento proposto. (*Approvazioni*).

PIECHELE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIECHELE, *relatore*. Dato che il senatore Menghi non insiste nel suo emendamento, alla Commissione non rimane altro che raccomandare l'approvazione dell'articolo, restando ferme le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Avevo detto che sarei intervenuto nella discussione dell'articolo 19. La Commissione finanze e tesoro prende atto che il senatore Menghi non insiste nel suo emendamento, ma prende pure atto delle dichiarazioni del Sottosegretario secondo cui questo

staziamento non sarebbe neanche sufficiente. Quando discuteremo il bilancio del Tesoro, se sarà possibile fare un piccolo trasferimento da capitolo a capitolo, lo faremo; se non sarà possibile, resterà aperta la via ad una piccola nota di variazione tenendo presenti e la raccomandazione del senatore Menghi e le dichiarazioni del rappresentante del Governo, dalle quali non si dissocia la Commissione finanze e tesoro.

GUGLIELMONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGLIELMONE. Approvo l'articolo 19 con animo grato per i senatori Menghi, Taddei, nonchè per i rappresentanti del Governo e della Commissione.

Credo che il Governo e il Parlamento bene faranno in avvenire, secondo i buoni propositi che sono stati espressi, a venire incontro al fervore di attività e alla buona volontà dei soci dell'Istituto che, con i loro sacrifici e con il loro slancio, sostengono l'attuale situazione. È un'opera altamente meritoria, che si proietta non solo sul piano culturale ma sul futuro piano economico dei rapporti col continente africano. Per questi motivi, per tutta la attività che l'Istituto ha espletato fin'oggi, prendo atto con vivo compiacimento dei buoni propositi che dimostrano l'impegno del Governo e del Parlamento e di tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell'Italia in Africa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, avverto che la numerazione degli articoli approvati — molti dei quali sono distinti con l'indicazione *bis, ter, quater,* ecc. — sarà coordinata in modo che risulti progressiva; conseguentemente anche i richiami ai diversi articoli, nel testo della legge, saranno coordinati in base alla numerazione definitiva.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Deferimento di disegno di legge a Commissione speciale.

CORBELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBELLINI. All'inizio della seduta è stata comunicata la trasmissione dalla Camera dei deputati di un disegno di legge mirante a dare maggiore sviluppo agli studi e alle esperienze intese ad incrementare la produttività. Poichè questo disegno di legge interessa parecchie delle Commissioni permanenti — lavori pubblici, istruzione, industria, agricoltura, lavoro ed altre — propongo all'Assemblea che sia nominata una apposita Commissione speciale e pregherei che il Presidente stesso sia da noi incaricato di formarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Corbellini, il quale ha chiesto che il Presidente proceda alla nomina di una speciale Commissione per l'esame del disegno di legge: « Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività » (562). Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, per chiedere il divieto completo e assoluto di qualsiasi manifestazione o concorso per le « Reginette di bellezza ». Esperti in materia hanno dichiarato che le concorrenti a queste deprecabili gare furono circa ottantamila nel 1952, centomila nel 1953 e che queste cifre saranno superate nell'anno 1954. Queste manifestazioni, che in genere si svolgono in ambienti lussuosi od equivoci, favoriscono

la corruzione e facilitano i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume. Per questo chiedo un provvedimento radicale che porti alla cessazione di codeste manifestazioni certamente dannose per la nostra gioventù e lesive del decoro e della tradizionale onestà del nostro Paese (66).

GALLETTO.

Al Ministro dell'interno: ritenuto che la Giunta provinciale amministrativa di Salerno, con decisione in data 23-28 aprile 1953, annullava la votazione seguìta nel maggio 1952 per la elezione del Consiglio comunale di Salerno, limitatamente a 75 sezioni su 81, ordinando però, contro il preciso dettato della legge, la ripetizione totale delle elezioni; che il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede di ricorso con sentenza in data 11 luglio-24 ottobre u. s., in riforma della suddetta decisione, dichiarava, che, fermo restando l'annullamento della votazione nelle predette 75 sezioni, doveva rimanere ferma ed efficace la votazione nelle rimanenti 6 sezioni, e, quindi, ordinava comunicarsi la sua sentenza al prefetto della provincia di Salerno per l'adempimento di quanto è previsto nell'articolo 71 c.p.d. del testo unico 5 aprile 1951, n. 203; che il Prefetto, dopo aver lungamente tergiversato, alla fine e solamente a seguito dell'attività parlamentare svolta dal sottoscritto nel Senato e da altri suoi colleghi nella Camera dei deputati, si decise a convocare i comizi elettorali per il 30 maggio u. s., ma che ciò fece violando l'autorità del giudicato ed il preciso disposto della legge, in quanto, in luogo di procedere alle elezioni suppletive, decretava elezioni totali, all'evidente scopo di dar modo ad un qualsiasi elettore, interessato al rinvio delle elezioni, di impugnare il suo decreto, manifestamente nullo; che, infatti, non essendo stato ratificato al centro l'accordo localmente intervenuto tra Democrazia cristiana e monarchici diretto a ripetere l'operazione di Castellamare e di Battipaglia, un elettore iscritto alla Democrazia cristiana ricorreva al Consiglio di Stato avverso il denunciato decreto, chiedendo che, in attesa del giudizio di merito, si sospendessero nel frattempo le fissate elezioni; che, essendo stata, come era previsto, tale sospensione concessa, le elezioni sono state rinviate *sine die*; che, di conseguenza si perpetua in un capoluogo di provincia, della importanza di Salerno, una amministrazione commissariale che dura dal maggio 1953; s'interpella il Ministro dell'interno se e quali provvedimenti intende adottare affinchè le elezioni di cui è oggetto la presente interpellanza si facciano al più presto, tale essendo il voto di tutti i cittadini di Salerno — ad eccezione di quelli che traggono profitto dalla attuale situazione, dovendosi in ogni caso convenire che la gestione commissariale, dannosa sotto ogni punto di vista, deve assolutamente aver termine, lasciando che il Comune sia democraticamente amministrato dagli eletti del popolo (67).

PETTI.

Al Ministro dell'interno: di fronte alle difficoltà e agli impedimenti opposti dalle Autorità di polizia alle richieste di conferenze e dibattiti e in genere di pubbliche manifestazioni contro l'impiego della bomba H, si chiede come giudichi tale atteggiamento dei suoi organi esecutivi che è in aperta violazione delle fondamentali libertà sancite dalla Costituzione (68).

FABBRI, CIANCA, LUSSU, NEGRI, CERMIGNANI, AGOSTINO, BUSONI, MARZOLA, LIBERALI, GRAMMATICO, IORIO, PICCHIOTTI, PORCELLINI, TIBALDI, ALBERTI, PETTI, GIACOMETTI e RODA.

Al Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali sono state date disposizioni alle Autorità poliziesche per proibire ed ostacolare in ogni modo la diffusione di manifesti e pubblici o privati comizi rivolti ad illustrare al popolo italiano la questione del Trattato per la Comunità europea di difesa (69).

PASTORE Ottavio.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

LEPORE, *Segretario*:

Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno, per sapere se sono a loro conoscenza

le condizioni di grave abbandono e deperimento in cui si trovano a Gavinana il Monumento al Ferruccio eretto nel 1920 ed il Museo ferrucciano istituito nel 1930 a cura del Comitato nazionale per le onoranze al capitano fiorentino nel quarto centenario della sua gloriosa morte; e se non ritengono necessario ed urgente provvedere per mezzo o della competente Sopraintendenza o del comune di S. Marcello Pistoiese a restaurare e conservare le due opere che, create sotto diversi e opposti regimi politici, testimoniano come in ogni tempo gli italiani abbiano mantenuto vivo il culto degli eroi (329).

FERRETTI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere i motivi per cui non sono state estese, fin'oggi, agli ufficiali interessati, in ausiliaria della Guardia di finanza, le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 998, e quelle riguardanti lo stato degli ufficiali, relativamente al trattamento economico previsto dai titoli 6 e 11 della legge 10 aprile 1954, n. 113; nonchè i motivi per cui il Comando generale del Corpo non applica agli ufficiali interessati le disposizioni della circolare n. 109800/1/B, in data 30 novembre 1949, riflettente due mesi di disponibilità e 15 giorni di licenza con assegni (330).

PALERMO, VALENZI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se ritenga sollecitare il necessario provvedimento interministeriale perchè — al pari di quanto è stato adottato per la città di Messina — il prezzo di riscatto degli alloggi del soppresso Ufficio gestione case economiche e popolari passi in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria, autorizzandolo: 1) ad aprire apposito conto per farvi affluire il ricavato della vendita degli alloggi per i terremotati; 2) a passare nello stesso conto le somme già depositate dagli acquirenti degli alloggi per i terremotati nel c. c. postale n. 21/3290 intestato a tale Istituto; 3) a reimpiegare tutte le somme di cui al detto conto in nuove costruzioni.

Il provvedimento, che si impone, varrebbe: *a*) ad utilizzare i finanziamenti, erogati nel tempo a favore dei terremotati, nella stessa provincia di Reggio Calabria; *b*) a consentire con i fondi in atto disponibili la rapida costruzione di un rilevante numero di case e porre così gli sprovvisti di alloggi, aumentati notevolmente dopo i bombardamenti e le alluvioni, in condizioni di averli assegnati, senza ulteriore, lunga, penosa attesa (493).

TRIPEPI.

Al Ministro dei trasporti, per apprendere se intenda dare immediata disposizione perchè la vettura di terza classe in partenza dalla stazione di Reggio Calabria, venga attaccata alla « freccia del sud » a Villa San Giovanni, come avviene per quella di prima e seconda classe, non essendo ammissibile tale disparità di trattamento.

E ciò per evitare il disagio dei viaggiatori di terza classe che sono costretti a scendere alla stazione di Villa San Giovanni per cercare e quasi sempre non trovare o trovare con gravi difficoltà i posti nelle vetture, già colme, provenienti dalla Sicilia (494).

TRIPEPI.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere se non intenda emanare tempestive disposizioni per disciplinare la pesca dei ciancioli e delle lampare, nei golfi di Napoli e Pozzuoli, giusto quanto fu stabilito circa tre mesi fa, nella riunione tenutasi presso la Capitaneria del porto di Napoli, dalla Commissione per la pesca, nella quale fu stabilito ed accettato che: *a*) la pesca con i ciancioli doveva limitarsi alla distanza di oltre tre miglia dalla costa, secondo la congiungente Punta Sant'Angelo (Ischia), Punta Pioppetto (Capri); *b*) limitare l'intensità luminosa delle lampare ad un massimo di quattrocento candele; *c*) inibire, nella pesca a fonti luminose, maglie di reti superiori a trentasei millimetri, mentre attualmente si arriva a quarantadue millimetri.

L'interrogante fa noto che precise disposizioni al riguardo servirebbero ad evitare spiacevoli incidenti, già verificatisi tra i pescatori delle lampare e quelli dei ciancioli, il grave danno che ne viene al patrimonio ittico del golfo, oltre che l'aggravarsi delle miserevoli condizioni economiche degli esercenti la piccola pesca, i quali attualmente sono in grave fermento (495).

ARTIACO.

Al Ministro dell'industria e commercio, per conoscere: *a*) il prezzo al quale la Società Selt Valdarno e la Società romana di elettricità acquistano l'energia elettrica della Società « Larderello »; *b*) il quantitativo di energia che le predette società acquistano annualmente; *c*) il prezzo medio al quale la « Selt Valdarno » e la « Romana di elettricità » vendono la energia elettrica (496).

MONTAGNANI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se è a sua conoscenza che il Prefetto di Salerno ha recentemente autorizzato — dopo aver tenuto in sospeso la pratica per circa tre anni — l'apertura di una casa di cura per tubercolotici in prossimità dell'abitato delle ridenti frazioni Annunziata e San Pietro di Cava dei Tirreni, e ciò malgrado il giustificato allarme e la unanime protesta della cittadinanza e del voto contrario della civica amministrazione; e se crede disporre, o comunque intervenire, per la revoca della illegittima autorizzazione, in quanto il progettato tubercolosario, mentre rappresenta una grave minaccia alla pubblica incolumità, nel contempo danneggia in modo grave ed irreparabile la economia di quelle popolazioni che si vedono private dell'afflusso dei numerosi villeggianti, che affollavano dette frazioni allorchè non vi era in vista alcun pericolo per la loro salute (497).

PETTI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se crede dover disporre che, a cominciare dalla imminente stagione estiva, si accolgano le istanze della cittadinanza di Cava dei Tirreni, ripetutamente ed autorevolmente formulate, relative al ripristino della fermata in quella stazione dei « grandi treni », e particolarmente dei rapidi 53 e 450 in partenza da Napoli rispettivamente alle ore 10,40 ed alle 18,45; nonchè del diretto 82 in partenza da Battipaglia alle ore 0,29 e dei rapidi anche in partenza da Battipaglia alle ore 9,30, alle 12,45 ed alle 18,55; ed infine della cosiddetta « freccia del Sud », e ciò in considerazione della consaputa importanza turistica, demografica e sportiva di Cava dei Tirreni, stazione di cura e soggiorno, nonchè sede di insigni monumenti storici, quale l'Abbadia dei Benedettini, ricca, infine, di commerci e di industrie (498).

PETTI.

Per lo svolgimento di interpellanze.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, ho presentato una interpellanza concernente il divieto di discussioni e di conferenze contro l'impiego di armi termo-nucleari. Avendo saputo che all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani sarà iscritta l'analoga interpellanza del collega Donini, chiedo che lo svolgimento della mia interpellanza sia abbinato a quello dell'interpellanza del senatore Donini.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Anche io ho presentato una analoga interpellanza e faccio la stessa richiesta del senatore Fabbri.

PRESIDENTE. Faccio presente che, a norma dell'articolo 107 del Regolamento, l'abbinamento delle interpellanze deve essere deciso dall'Assemblea. Metto pertanto ai voti la richiesta dei senatori Fabbri e Pastore Ottavio perchè lo svolgimento delle loro interpellanze sia abbinato a quello dell'analoga interpellanza dei senatori Donini ed altri che sarà posta

all'ordine del giorno della seduta di domani mattina. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

PETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTI. Ho presentato una interpellanza al Ministro dell'interno relativa alle mancate elezioni amministrative di Salerno. Essa ha carattere di urgenza; prego, pertanto, il signor Presidente di chiedere al Governo se ritiene di poter rispondere all'interpellanza nella prossima settimana.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze a rendersi interprete della richiesta del senatore Petti presso il Ministro dell'interno.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non mancherò di farlo.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 4 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

DONINI (CIANCA, SAGGIO, PASTORE Ottavio, CERABONA, MOLINELLI, CAPPELLINI, MARZOLA, FORTUNATI, SMITH). — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere se esistano ancora le libertà di parola e di riunione garantite dalla Costituzione; e, in caso affermativo, per quale motivo i questori della Repubblica continuino a proibire conferenze e dibattiti per l'interdizione delle armi termonucleari, sotto pretesti meschini e illegali, intimidendo i gestori delle sale, sequestrando i manifesti e ricorrendo ad inammissibili pressioni nei confronti degli stessi parlamentari invitati come oratori, mentre intorno a questo problema si sta formando in Italia il più largo consenso, per la salvezza comune della civiltà e della Patria, che si sia mai realizzato dai giorni della Liberazione in poi (64).

FABBRI (CIANCA, LUSSU, NEGRI, CERMIGNANI, AGOSTINO, BUSONI, MARZOLA, LIBERALI, GRAMMATICO, IORIO, PICCHIOTTI, PORCELLINI, TIBALDI, ALBERTI, PETTI, GIACOMETTI, RODA). — *Al Ministro dell'interno*. — Di fronte alla difficoltà e agli impedimenti opposti dalle autorità di polizia a richiesta di conferenze e dibattiti e in genere di pubbliche manifestazioni contro l'impiego della bomba H, si chiede come giudichi tale atteggiamento dei suoi organi esecutivi che è in aperta violazione delle fondamentali libertà sancite dalla Costituzione (68).

PASTORE Ottavio. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere le ragioni per le quali sono state date disposizioni alle autorità poliziesche per proibire ed ostacolare in ogni modo la diffusione di manifesti e pubblici o privati comizi rivolti ad illustrare al popolo italiano la questione del Trattato per la Comunità europea di difesa (69).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari (359).

2. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (367).

La seduta è tolta alle ore 19,50.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti